

Giovanna Casagrande - Michela Pazzaglia

“Bona mulier in domo”. Donne nel Giudiziario del Comune di Perugia nel Duecento*

[A stampa in “Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia. 2. Studi storico-antropologici”, XXII (1998-1999), pp. 127-166 © delle autrici - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”]

L'utilizzo di fonti giudiziarie al fine di individuare e analizzare in esse la presenza femminile è, almeno nell'orizzonte della ricerca in area umbra¹, un fatto sicuramente innovativo. La donna in età medievale e il Giudiziario sono stati oggetto di studio, ma i due filoni di ricerca non si sono mai intersecati. Per delineare la condizione giuridica della donna, ossia per misurare la portata e la limitatezza dei suoi diritti, sono state considerate varie fonti: fiscali, notarili e legislative (gli statuti comunali)². Queste ultime rimangono nell'ambito delle enunciazioni teoriche e costituiscono il quadro di riferimento entro il quale “incasellare” lo *status* delle donne; non informano però sui ruoli concreti espletati da esse nello svolgimento della vita reale. Di contro il giudiziario offre un'immagine assolutamente “realistica” dell'esistenza al femminile poiché registra le diverse fasi processuali di accuse e/o inquisizioni inoltrate sulla base di fatti effettivamente accaduti. Anche per questa sua natura di scrittura “quotidiana”, d'ufficio, limitata nel suo valore temporale al compimento delle vicende processuali, non invitante alla lettura per lo stato di conservazione e per gli stessi non-facili tracciati grafici, scarsamente interessante per la grande storia tradizionale di stampo politico-istituzionale, la fonte giudiziaria non ha avuto in generale grande fortuna presso gli studiosi. Annota il Cammarosano: “Sino a tempi molto recenti, una cura archivistica e un'attenzione storica ancora inferiori a quelle prestate ai registri di deliberazioni furono dedicate agli atti di giurisdizione elaborati presso le diverse magistrature cittadine”³. Scarso interesse e conseguente mancanza di cura ebbero anche gli uomini contemporanei alla produzione di questi documenti caratterizzati dalla registrazione di eventi contingenti e dei quali non ritenevano doveroso custodire gelosamente la memoria, anche fisica: non si trattava infatti di documenti di interesse e utilità collettivi, come lo era la stipula di una pace, un atto di concessione da parte papale o imperiale e, per rimanere alla produzione “interna” al comune, come lo erano gli statuti e le delibere consiliari. Anche per questo si può spiegare la perdita di molto materiale che rende il fondo giudiziario di Perugia, pure ricco, frammentario e lacunoso; frequente, ad esempio, appare la perdita dei *libri testium*, mentre hanno resistito di più le condanne e i bandi, probabilmente anche in virtù della loro relativa maggiore validità temporale e del loro carattere esecutivo.

Neanche coloro che in passato si accinsero all'inventariazione del materiale archivistico si sono dedicati con sistematicità a questo fondo ed è indicativo ciò che uno di loro nel XIV secolo annota sulla copertina del *liber Petri Parentii*, considerato nel suo contenuto “quasi inutilis”. Il primo passo verso una seria ordinazione del fondo perugino è stato mosso da Simonetta Schioppa che, nella sua tesi di laurea, ha descritto e catalogato il materiale riguardante gli anni che vanno dal 1258 al 1280⁴;

*Il presente lavoro rientra nell'ambito della ricerca *La condizione della donna dal Medioevo all'Età Moderna attraverso le fonti giuridiche, legislative, fiscali, giudiziarie, letterarie*, coordinata da Giovanna Casagrande (Progetto d'Ateneo 1999-2000).

¹ Per Firenze, ad esempio, è ricorso alle fonti giudiziarie S.K. COHN JR., *Women in the streets*, Baltimore and London 1996.

² Sulla condizione della donna attraverso vari tipi di fonti cfr. G. CASAGRANDE - M.G. NICO OTTAVIANI, *Donne negli statuti comunali: sondaggi in Umbria*, in *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia. 2. Studi Storico-Antropologici*, n. s. XVII-XVIII (1993/94-1994/95), pp. 13-36; C. REGNI, *Le donne nelle fonti fiscali: prime note*, *ibid.*, pp. 37-47; F. ROSI, *Donne attraverso le carte dell'Abbazia di Santa Croce di Sassovivo (1023-1231)*, *ibid.*, pp. 49-85; N. MARZANO, *La donna negli statuti comunali di Trevi*, Trevi 1998; G. CASAGRANDE, *Donne in Umbria nei secc. XI e XII: le carte di Sassovivo, Montelabate, Gubbio*, in *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia. 2. Studi Storico-Antropologici*, n.s. XX-XXI (1996/1997-1997/1998), pp. 5-22; sulla condizione giuridica della donna in generale M.T. GUERRA MEDICI, *I diritti delle donne nella società altomedievale*, Napoli 1986 e *L'aria di città. Donne e diritti nel comune medievale*, Napoli 1996.

³ P. CAMMAROSANO, *L'Italia medievale*, Roma 1991, p. 166; per i riferimenti bibliografici cfr. p. 201.

⁴ S. SCHIOPPA, *Il fondo giudiziario del Comune di Perugia dal 1258 al 1280*, Tesi di laurea, Università degli Studi

attualmente l'inventariazione presso l'Archivio di Stato è quasi completata. Tra gli studiosi Ugolino Nicolini è stato forse il primo a comprendere l'importanza delle fonti giudiziarie. Pur non dedicandovi una ricerca sistematica, egli si avvale spesso nei suoi studi di documenti estrapolati da tali registri⁵. Nella sua edizione delle *riformanze* del 1262⁶ è frequente la citazione del *Liber Petri Parentii* del quale presenta una completa descrizione. Altri studiosi fanno riferimenti a documenti giudiziari nei loro lavori, ma non si tratta di indagini su e/o attraverso il Giudiziario⁷, mentre ben diversa è la portata della pubblicazione di Olga Marinelli Marcacci che trascrive integralmente un registro giudiziario prodotto dalla curia del capitano del popolo di Perugia nel 1287⁸, conservato alla Staatsbibliothek di Berlino, utilizzato come fonte edita nella presente ricerca. Incentrato su fonti giudiziarie è anche lo studio della Schioppa sulla criminalità perugina del Duecento⁹ in cui prende in esame le condanne della curia del podestà del 1277 e i dati dei già editi *libri generales* dei banditi che interessano l'arco di tempo 1246-1262¹⁰. Nel lavoro della Schioppa non manca la segnalazione di casi che riguardano donne: uno di essi è il delitto passionale di un uomo le cui *avances* erano state respinte da Venutolla¹¹; l'altro riguarda una giovanissima (*citola*) sfruttata per chiedere l'elemosina da Cino da Lucca giunto a Perugia per la festa del perdono di Assisi; l'uomo si diceva suo padre e abusava anche sessualmente di lei, finché la panettiera perugina, che dà loro ospitalità, non scopre tutto e fa avviare l'inchiesta¹².

Il materiale giudiziario è stato oggetto di studio da parte di Massimo Vallerani¹³, che si avvale dei dati del *liber Rolandini* del 1258 e di alcuni confronti con i procedimenti accusatori del *liber Petri Parentii* per una indagine di ampio respiro molto utile per conoscere la prassi giudiziaria perugina del Duecento¹⁴.

L'analisi del materiale giudiziario si è imposta quasi come naturale spazio di indagine nell'ambito della più vasta ricerca sulla condizione della donna nel Medioevo; se infatti - come già accennato - anche in Umbria varie fonti di diversa natura sono state almeno in parte esplorate sotto questo specifico aspetto, mai un qualche fondo giudiziario in quanto tale è stato oggetto di spoglio. Con questo intento è stata compiuta l'analisi sistematica del *liber Petri Parentii* relativamente all'anno 1262¹⁵ e dei registri attinenti all'anno 1286¹⁶, cui è da aggiungere la lettura del testo edito della Marinelli Marcacci. Si intende così addentrarsi - sia pure a livello di un primo sondaggio - in una nuova area documentaria di ricerca al fine di raccogliere dati in merito alla concretezza della presenza femminile, con i quali verificare eventuali incoerenze o conformità in relazione ad altre

di Perugia, Facoltà di Lettere e Filosofia, a. a. 1976-77, rel. A. Bartoli Langeli.

⁵ U. NICOLINI, *Documenti su Pietro Ispano (poi Giovanni XXI?) e Taddeo degli Alderotti nei loro rapporti con Perugia*, 1967; *Le tavole dei capitoli provinciali dell'Umbria e Ricerche sulla sede di fra Raniero Fasani in Perugia*, 1966, *Nuove testimonianze su fra Raniero Fasani e i suoi disciplinati*, 1963; *Un consilium inedito di Guido da Suzzara e la lotta politica a Perugia al tempo di Corradino*, 1964 tutti saggi ora in Idem, *Scritti di storia*, a cura di A. BARTOLI LANGELI - G. CASAGRANDE - M.G. NICO OTTAVIANI, Perugia 1993. È dal Giudiziario che Nicolini ha estratto alcuni processi per stregoneria: U. NICOLINI, *La stregoneria a Perugia e in Umbria nel Medioevo*, in "Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria", 84 (1987), pp. 5-87.

⁶ U. NICOLINI, *Reformationes quae extant anni MCCLXII*, Perugia 1969.

⁷ Ad esempio: R. ABBONDANZA, *Il notariato a Perugia*, Roma 1973, pp. 164-196; J. GRUNDMAN, *Documenti umbri sulla carestia degli anni 1328-1330*, in "Archivio storico italiano", 128 (1970), pp. 207-253.

⁸ O. MARINELLI MARCACCI, *Liber inquisitionum del Capitano del Popolo di Perugia (a. 1287)*, Perugia 1975.

⁹ S. SCHIOPPA, *Le fonti giudiziarie per una ricerca sulla criminalità a Perugia nel Duecento*, in *Ricerche su Perugia tra Due e Quattrocento*, Perugia 1981, pp. 59-144.

¹⁰ A. BARTOLI LANGELI - M. P. CORBUCCI, *I "libri dei banditi" del comune di Perugia (1246-62)*, in "Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria", LXXV (1978), pp. 123-380.

¹¹ SCHIOPPA, *Le fonti giudiziarie*, pp. 59-144, p. 118.

¹² *Ibid.*, pp. 123-126.

¹³ M. VALLERANI, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia*, Perugia 1991.

¹⁴ Da ricordare in questo senso il lavoro di C. CUTINI, *Giudici e giustizia a Perugia nel sec. XIII*, in "Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria", LXXXIII (1986), pp. 67-110.

¹⁵ M. PAZZAGLIA, *Donne nel Giudiziario di Perugia. Il Liber Petri Parentii (1262)*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Perugia-Facoltà di Lettere e Filosofia, aa. 1998-1999, rel. G. Casagrande.

¹⁶ Lo spoglio dei registri è stato compiuto da Andrea Maiarelli nell'ambito della già menzionata ricerca *La condizione della donna dal Medioevo all'Età Moderna attraverso le fonti giuridiche, legislative, fiscali, giudiziarie e letterarie*.

fonti.

Le fonti utilizzate ed il periodo storico

Liber Petri Parentii - 1262

Il registro intitolato al romano Pietro *Parentii*, capitano del popolo di Perugia dal novembre 1261 e contemporaneamente podestà dall'aprile 1262 fino all'aprile 1263, è un codice composto di 479 carte, della misura di mm. 385 x 250, che presenta delle particolarità contenutistiche dovute alla rilegatura successiva alla produzione. È stato, infatti, incluso nel registro del materiale giudiziario concernente gli anni della precedente podesteria del *Parentii* (1243-1244), ben riconoscibile per il formato maggiore delle carte e non preso in esame nella presente ricerca. I vari *libelli* riguardanti i diversi momenti processuali dell'anno 1262 sono stati in questo caso cuciti insieme nel '300 dando così luogo all'assemblaggio di un unico registro, mentre la gran parte del materiale giudiziario perugino è pervenuto conservando l'originaria distinzione in singoli registri sciolti rispondenti alle relative fasi processuali, cioè - in linea di massima - *Libri accusationum, inquisitionum, citationum, testium, condempnationum, exbandimentorum, absolutioem, preceptotum, consiliorum*. Non è possibile seguire *litter* completo delle vicende giudiziarie del 1262 poiché il contenuto dei libri di accuse e/o inquisizioni non è sempre cronologicamente corrispondente a quello di registrazioni riguardanti gli esiti, le citazioni, le deposizioni testimoniali; sono assenti i *consilia* ed i bandimenti. Il registro, relativamente al 1262, è strutturato nel modo seguente:

- *liber denuntiationum et accusationum et maleficiorum* (cc. 1r-167v), relativo al periodo: maggio 1262-aprile 1263;
- *liber citationum et relationum* (cc. 168r-199v), relativo al periodo: aprile 1262-maggio 1263;
- *condempnationes* (cc. 229r-310v), relative al periodo: dicembre 1261-dicembre 1262;
- *liber maleficiorum, accusationum, denuntiationum et inquisitionum* (cc. 311r-358v), relativo al periodo: maggio 1262-dicembre 1262;
- *absolutiones* (cc. 359r-397v), relative al periodo: giugno 1262-febbraio 1263;
- *liber testium* (cc. 398r-447v), relativo al periodo: novembre 1261-aprile 1262;
- *liber accusationum et denuntiationum* (cc. 448r-463v), relativo al periodo: aprile-ottobre 1262;
- *liber preceptorum* (cc. 464r-479v), relativo al periodo: maggio-novembre 1262.

Lo spoglio e relativa schedatura sistematica del registro ha permesso non solo di evincere i dati, ma anche di ordinarli e quindi renderli più facilmente analizzabili. Si tratta di un mare di 1765 atti contenuti nei libelli elencati, tra i quali si sono quantificati i casi con almeno una presenza femminile.

Capitano del popolo - 1286

Il materiale giudiziario riguardante l'attività della curia capitaneale per l'anno 1286¹⁷ è conservato nel suo stato originale, ossia distinto in singoli registri, otto per la precisione, che coprono quasi tutto l'intero anno e che presentano quasi tutte le tipologie documentarie giudiziarie, cosa che ha reso quest'anno uno dei più completi dell'intero fondo giudiziario.

I registri I-III sono *libri inquisitionum*; hanno tra loro la medesima struttura e organizzazione e coprono l'intero arco cronologico del 1286. Il registro I è composto di 48 carte e di 37 inquisizioni, il registro II di 254 carte e 71 inquisizioni, il registro III di 136 carte e 46 inquisizioni.

Il registro IV è il *liber absolutioem*, consta di 40 carte e 166 assoluzioni e copre l'intero arco cronologico del 1286. Da notare che non tutte le *absolutiones* trovano riscontro nei verbali processuali delle *inquisitiones*, tanto da far supporre che in molti casi (probabilmente nei più semplici) non si procedeva alla vera e propria *inquisitio*.

Il registro V è il *liber condempnationum*, consta di 368 carte e 531 sentenze di condanna e copre l'intero 1286. Anche in questo caso molte condanne non trovano riscontro nelle *inquisitiones*, è ipotizzabile che qualora ci fosse flagranza di reato non si ritenesse necessario un vero e proprio processo e si procedesse direttamente alla condanna.

Il registro VI è il *liber consiliorum*, consta di 31 carte e 39 atti, copre anch'esso l'intero 1286, ma

¹⁷ Il capitano in questione è *Guilielmus Iacomini Rubei de Parma* che per i primi quattro mesi del 1286 fu anche podestà (V. GIORGETTI, *Podestà, capitani del popolo e loro ufficiali a Perugia (1195-1500)*, Spoleto 1993, pp. 98-99).

presenta alcune lacune. In base al contenuto si possono distinguere: 1) vicende in cui si richiede il parere di uno *iudex* o di un *legum doctor* (gruppo quantitativamente più rilevante); 2) escussioni testimoniali. Di questi atti nessuno trova riscontro nelle *inquisitiones*, nelle *condempnationes* o nelle *absolutiones*.

Il registro VII è il *liber exbannimentorum*, consta di 120 carte e di 531 bandi ed è relativo al periodo: maggio 1286-aprile 1287. Il vero *registrum bannimentorum* si chiude alla c. 114v, seguono alcune carte bianche fino alle cc. 118v-119r dove compare il testamento di una donna datato 11 maggio 1289¹⁸.

Il registro VIII è il *liber citationum*, consta di 16 carte e 44 citazioni ed è relativo al periodo: maggio-dicembre 1286. L'ordine degli atti non è però cronologico, infatti il registro è formato da due *quaterni* legati insieme in un momento successivo, senza tenere conto della cronologia, probabilmente utilizzando ciò che restava di un più ampio registro precedente. Tutti gli atti contenuti in questo registro trovano riscontro negli altri libri, in particolare nelle *inquisitiones* e nelle *condempnationes*.

Liber inquisitionum del capitano del popolo di Perugia - 1287

Questo *Liber* è fruibile attraverso l'edizione integrale della già ricordata Olga Marinelli Marcacci che lavorò su questo codice appartenente al fondo giudiziario antico di Perugia, ma conservato a Berlino¹⁹. La studiosa nell'introduzione dà notizie della consistenza del fondo giudiziario dell'Archivio di Stato di Perugia, illustra brevemente quali erano i procedimenti penali e offre una proposta di lettura del giudiziario di cui difende la validità dal punto di vista storico e diplomatico; antepone alla trascrizione del testo di ogni inchiesta una breve sintesi della vicenda contenuta e allega una tabella riassuntiva dei casi inclusi e dei loro esiti. È riportata naturalmente anche la descrizione del registro, composto da 211 carte e 89 inquisizioni ed è relativo al periodo: aprile-dicembre 1287.

Il periodo storico

La scelta cronologica delle fonti utilizzate non è casuale, si è voluto infatti prendere in considerazione il periodo centrale e più maturo del governo popolare di Perugia, che con gli *Ordinamenta populi* del 1260 trova consolidamento e conferma; il 1286 e il 1287, dal canto loro, si collocano in un momento significativo dell'evoluzione politico-istituzionale: all'interno del partito del popolo si profilavano divisioni tra popolani ricchi (*popolo grasso*), che controllavano il consolato, e gli artigiani e negozianti (*popolo minuto*)²⁰. Inoltre è proprio dalla metà del Duecento, in corrispondenza con l'organizzazione più razionalizzata del Comune popolare, che ha inizio, o quantomeno si regolarizza, l'uso di produrre la documentazione giudiziaria in forma di registro, cosa che rendeva più agevole la fruizione e la conservazione del materiale. In effetti, se il primo registro del fondo giudiziario, per datazione, sembrerebbe essere il *liber Rolandini* (Podestà, 1258), in realtà il contenuto più antico è da rilevarsi all'interno del *liber Petri Parentii*, segnato "Podestà 2, 1262", ma con carte risalenti al periodo 1243-44. Questa maggiore attenzione nei confronti della produzione della documentazione comunale è, come si è detto, solo un aspetto della più generale riorganizzazione attuata dal governo popolare che aveva raggiunto i primi tangibili successi solo poco tempo innanzi il periodo cui fa riferimento la nostra prima fonte. Risale infatti al 1255 la comparsa del capitano del popolo e nel 1256 si ha notizia dell'esistenza dello statuto del popolo²¹. Del 1260 sono due iniziative, l'una normativa, l'altra religiosa, in cui si esprimono gli intenti principali del popolo in ascesa politica: sminuire il peso del ceto nobiliare e pacificare il clima cittadino, intenti che ben si legavano tra loro visto il carattere turbolento e rissoso dei nobili e la loro tendenza alla risoluzione privata violenta dei conflitti interpersonali e interfamiliari, causa della mancata tranquillità della vita interna perugina. In questo senso furono varati i già ricordati *ordinamenta populi* che vietavano il porto e l'uso di

¹⁸ Tale documento, estraneo per tipologia documentaria al registro, è stato aggiunto in un secondo momento e non è stato considerato né conteggiato ai fini della presente ricerca.

¹⁹ La studiosa stessa non trova facile la ricostruzione di come il manoscritto sia giunto in Germania, ma è ipotizzabile che sia stato acquistato dalla Biblioteca Reale in un'asta, probabilmente nel 1891, anno in cui il patrimonio librario venne accresciuto di molto.

²⁰ J. P. GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia 1139-1309*, Perugia 1992, pp. 155-180.

²¹ *Ibid.*, pp. 101-103.

armi, tanto offensive quanto difensive, colpendo quindi un vero e proprio *status symbol* del ceto nobiliare, ogni tipo di aggregazione tra popolani e nobili e ogni forma di vassallaggio. L'intento di favorire con una situazione di concordia interna il *bonum comune* è riscontrabile anche nel movimento religioso-devozionale dei Disciplinati che faceva proprio del richiamo alla pace una prerogativa della sua attività e del quale si può supporre una matrice politica guelfo-popolare, beninteso senza voler ridurre la portata delle altre molteplici valenze del fenomeno²². Sempre nel 1260 erano state istituite due cariche al fine di potenziare il controllo sulla parte nobiliare: il *capitaneus domicellorum* e i *consules militum* (scomparsi nel 1275); i *consules* necessitavano del permesso del capitano e del podestà per radunare i nobili²³. Riguardo ai rapporti tra il ceto popolare e quello aristocratico e la precisa volontà del primo a guadagnare terreno sul secondo, si deve ricordare la precisazione del Grundman, il quale fa notare che il ceto nobiliare non scomparì del tutto in regime popolare e che i nobili continuarono ad avere un rilevante ruolo militare e diplomatico²⁴. Se gli anni 1260 e 1261 si collocano in un contesto di generale incertezza dovuto alle tensioni guelfi-ghibellini, dal 1262 inizia la fase di normalizzazione del comune popolare: 1263-1281, la cosiddetta "età dell'oro"²⁵. Nicolini, che ha curato l'edizione delle *Riformanze* del 1262, ha parlato per quest'anno di una Perugia in una buona congiunzione socio-politica, con una città dalla popolazione abbastanza densa e operosa e con un contado che ormai coincideva con la diocesi e rilevava come "nell'ambito di una formale *fidelitas* alla Chiesa", il comune svolgesse di fatto "una politica sufficientemente autonoma", idonea a salvaguardare i suoi interessi egemonici²⁶. La Schioppa dall'analisi dei libri dei banditi (1246-1262) nota - per il 1262 - il relativo miglioramento della situazione, con la diminuzione di crimini di carattere rissoso; le aggressioni coinvolgono poche persone per volta e sono caratterizzate dall'uso di armi improprie²⁷, a segno, probabilmente, di un "rasserenato" clima politico-sociale. Dati che trovano riscontro anche dall'esame del *Liber Petri Parentii* in cui vi è solo un episodio di rissa e, per giunta, privo di connotazioni politiche.

Gli anni 1286-87 presentano una realtà più critica nel senso già detto del profilarsi di una divisione in seno al partito popolare tra *popolo grasso* e *popolo minuto*. La crescita delle arti minori era stata possibile in gran parte grazie all'afflusso di "mano d'opera" dal contado, ma tale immigrazione aveva finito per causare un'eccessiva densità demografica all'interno delle mura cittadine. Per far fronte a questa situazione, gravosa anche in quanto il fabbisogno cittadino era altissimo e dipendeva dalle produzioni del contado, proprio nel 1286 furono emanate delle leggi che scoraggiavano l'immigrazione con lo stesso strumento utilizzato in altre circostanze per favorirla: il fisco. Se infatti le agevolazioni fiscali erano strumenti efficaci per attirare in città, validi per il fine contrario erano gli inasprimenti in materia tributaria e, in questo caso specifico, la legge prevedeva che non ci fosse nessuno sgravio fiscale sui beni del contado per coloro che erano in città da meno di cinque anni. Del 1287 è la norma che stabilisce l'uguaglianza di *maiores* e *minores* di fronte alla tortura giudiziale. A livello di politica "estera" il periodo non è dei più tranquilli: sono questi gli anni dell'ostilità con Foligno che nel 1283 era costata a Perugia una grave sconfitta e la scomunica papale con le pesanti conseguenze finanziarie dell'ammenda. Lo stato di guerra si prolungherà fino al 1289, anno della definitiva vittoria su Foligno, che assicurerà a Perugia il primato nel territorio umbro e un ruolo di preminenza nel centro Italia²⁸.

Dalla lettura delle fonti giudiziarie risultano anche per questi anni poco frequenti i reati "politici", segno che la conflittualità esterna e le trasformazioni politiche interne non ebbero una ricaduta negativa nell'ambito della criminalità.

Questa connotazione apolitica della criminalità sembra essere comune ai due momenti storici considerati. Un tipo di criminalità/delittuosità povera di motivazioni politiche, infatti, offre un terreno potenzialmente fertile per una ricerca volta ad indagare in fonti giudiziarie la presenza di

²² Sulla matrice politica del movimento disciplinato e sulla complessità della sua natura si veda: G. CASAGRANDE, *Religiosità penitenziale e città al tempo dei comuni*, Roma 1995, pp. 353-438.

²³ R. ABBONDANZA, *Introduzione* a GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, p. XLV.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ GRUNDMAN, *The Popolo at Perugia*, p. 145.

²⁶ NICOLINI, *Reformationes communis Perusii*, pp. XXI-XXXVI dell'Introduzione.

²⁷ SCHIOPPA, *Le fonti giudiziarie*, p. 91.

²⁸ Per l'intensità degli anni 1282-1289 cfr. GRUNDMAN, *The popolo at Perugia*, pp. 155-180.

quella parte della società cui era completamente precluso ogni tipo di ingerenza nella vita politica, cioè la presenza femminile può apparire nella sua normale quotidianità.

Dati numerico-quantitativi

• La presenza femminile negli atti giudiziari

	n. donne*	n. atti	n. atti con donne**	%
<i>Liber Petri Parentii</i> , 1262	725	1765	338	19%
Capitano del popolo, 1286	414	1465	307	21%
<i>Liber inquisitionum</i> , 1287	206	89	56	63%

* s'intende il numero delle presenze effettive.

** s'intendono tutti gli atti con almeno una presenza femminile.

Il più alto numero di presenze femminili in assoluto è stato rilevato nel *Liber Petri Parentii* con la cifra di 725, cioè una media di 2,1 donne per ogni atto, media che sale al 3,6 nel *Liber inquisitionum* e scende allo 1,3 nei libelli del capitano del 1286. Se la percentuale riguardante la portata degli atti "al femminile", calcolata sul numero complessivo degli atti contenuti nelle tre fonti, presenta una situazione poco differenziata tra il *Liber Petri Parentii* e i registri del capitano del 1286, un grande scarto è rilevabile con la percentuale relativa al *Liber inquisitionum* del 1287. Tanto l'elevata percentuale quanto l'alta media di concentrazione di donne negli atti che contraddistinguono il *Liber inquisitionum* sono spiegabili con la specificità e l'unità tipologica della fonte stessa: si tratta infatti di un libro contenente puramente inquisizioni, ognuna col suo elenco di testimoni in cui spesso si trovano nomi femminili, fattore questo che contribuisce fortemente a "gonfiare" i numeri relativi alla presenza delle donne. Di fatto gli atti del *Liber inquisitionum* per l'89% contengono donne testimoni e per ben il 45% *solamente* testimoni. Questa caratteristica non è in comune alle altre due fonti in cui tipologie documentarie come condanne e assoluzioni, precetti, bandimenti, *consilia* si presentano prive del contributo numerico offerto dai nominativi testimoniali, e quindi danno un minor apporto di dati riguardanti le donne.

• I ruoli

	<i>Liber Petri Parentii</i> 1262	%*	Capitano del popolo 1286	%*	<i>Liber inquisitionum</i> 1287	%*
ACCUSATE	195	27%	123	30%	18	9%
ACCUSATRICI	99	14%	83	20%	**	
VITTIME	44	6%	36	9%	41	20%
TESTIMONI	402	55%	168	41%	149 + ? ***	72%
ALTRO	20	3%	20 + ? ****	5%	2	1%

* la somma delle percentuali non risulta essere uguale a 100 poiché il calcolo delle percentuali è stato eseguito sul numero effettivo delle presenze femminili, mentre c'è una quantità di donne (corrispondente alla cifra percentuale in esubero) che compare più di una volta in ruoli diversi.

** in nessun testo delle inquisizioni contenute si trova la segnalazione dell'accusa alla base dell'inchiesta.

*** in un caso sono ricordate come testimoni "alcune monache", senza specificarne il numero.

**** in un caso sono menzionate "*pute sive meretrices*", senza specificarne il numero.

Risalta in maniera evidente che la "categoria" più rappresentata dalle donne in questo spicchio di giudiziario è quella delle testimoni, seppure vi sia una certa differenza tra la situazione del 1287, in cui la percentuale relativa a questo ruolo "schiaffia" le altre, e quella del 1286, in cui invece la percentuale delle testimoni non arriva al 50%. Per le *Inquisitiones* del 1287 vale naturalmente quanto si è detto sopra al fine di spiegare l'alta percentuale concernente la presenza femminile negli atti: l'unità formale e l'entità relativamente esigua della fonte ha permesso in un certo senso la non dispersione dei numerosi dati ricavati dagli elenchi testimoniali. Per quanto attiene le vittime la media del 20% del *Liber inquisitionum* è così elevata in rapporto alle altre perché i procedimenti con donne sono in numero inferiore rispetto all'altro materiale schedato.

Il *Liber inquisitionum* - in quanto esclusivamente tale e numericamente più contenuto - può considerarsi a sé stante, mentre i blocchi numerici relativi agli anni 1262 e 1286 non presentano distanze abissali. Accusate, accusatrici e vittime si presentano con percentuali ravvicinate. Le donne

che accusano sono in maggioranza le vittime del reato denunciato e raramente intervengono a tutela di altri, fatta eccezione per il caso delle tutrici. In molti casi sono padri, fratelli, mariti, ossia i maschi della casa, a farsi accusatori di reati violenti nei confronti di componenti femminili. La Cutini ha sottolineato che “la facoltà di accusare è riservata alla vittima di un reato e, in sua vece, a coloro ai quali compete la vendetta o la riparazione del danno”²⁹ ed era appunto agli uomini che spettava tale competenza, tanto più quando il crimine era non solo violento ma anche - e soprattutto - infamante: la maggior parte delle accuse per stupro è infatti inoltrata dai parenti maschi della vittima. La limitata facoltà femminile di denunciare reati commessi contro terzi, fa comprendere come il numero delle accusate superi quello delle accusatrici, perlomeno nei due anni in cui è possibile instaurare un confronto quantitativo tra questi ruoli. Occorre, però, far notare che in moltissimi casi le donne accusate - la cui quantità numerica è rilevante - compaiono coinvolte nell'azione e nell'accusa insieme ad altri membri del nucleo familiare, in particolare uomini. Esse danno manforte in aggressioni o collaborano ai furti, si fanno complici dei componenti maschili dell'ampio *clan* familiare, in un contesto di criminalità, oltre che interpersonale, fortemente interfamiliare. Non sempre è possibile riconoscere il meccanismo di accuse e contro-accuse, e quindi di offese e contro-offese, in atto tra gruppi familiari, è certo però che vari reati, quelli violenti soprattutto e qualche furto, sono commessi da più di due persone della stessa famiglia, tra cui anche donne. Già il Vallerani notava come “l'essere accusati ha un effetto aggregante e nell'accusa in genere restano coinvolti più membri del nucleo; l'atto di accusare ha invece un effetto riduttore”³⁰, vale a dire che il nucleo familiare che subiva una provocazione “sceglieva” un singolo componente in veste di accusatore, mentre al momento di recare offesa esso preferiva agire compatto. Sarebbe interessante sapere quanto le donne prendessero parte volontariamente a questi crimini, che potevano portarle insieme ai loro uomini all'accusa e alla condanna, o se tale partecipazione fosse in un certo senso uno dei tanti doveri da compiere in nome della famiglia; vi è il sospetto, però, che le donne agissero mosse sia dal volere che dal dovere, per altro probabilmente non scindibili nella mentalità dell'epoca, dato il contesto socio-culturale che le inquadrava in seno al gruppo familiare e relativi interessi.

L'ultima categoria presente nella tabella è composta dal numero di donne che non si sono potute classificare in nessuno dei ruoli suddetti: vi sono incluse donne menzionate a vario titolo da parti in causa o da testimoni, spesso per chiarire i contorni di una vicenda o i suoi antefatti, oppure quelle di cui non è certa la posizione giudiziaria.

I dati offrono in definitiva una situazione abbastanza omogenea relativa agli anni 1262 e 1286. Le testimoni sono predominanti: spettatrici dirette degli avvenimenti o informate sui fatti “per sentito dire”, in gran parte abitanti sul luogo del reato e vicine di una o di entrambe le parti in causa, talvolta parenti, spesso *famule*, contribuiscono fortemente alla ricostruzione di una viva realtà femminile “circolante” per gli angusti spazi cittadini. La categoria delle testimoni sembra risentire meno della discriminazione tra sessi³¹; in realtà nel 1286 si stabilisce che “non videtur licitum et onestum” che le donne si recassero a testimoniare al palazzo pubblico e si stabilisce che depongano o nella chiesa di S. Lorenzo o in quella di S. Severo o in una chiesa della loro porta, alla presenza di un notaio mandato dall'autorità a raccogliere le loro deposizioni, dietro giuramento³². Se per necessità procedurale le donne non potevano essere escluse dalla testimonianza, si provvede però a tenerle lontane dai luoghi pubblici: alle donne si addice lo spazio della chiesa. Tra i fideiussori - che dovevano garantire il pagamento della pena in caso di condanna - non s'incontrano mai donne. Ciò è una forte discriminazione, normale all'epoca in cui alla donna non era riconosciuta la dignità di garante. Persino in cause incentrate su debiti insoluti è più difficile incontrarle in qualità di testimoni.

²⁹ CUTINI, *Giudici e giustizia a Perugia*, p. 77.

³⁰ VALLERANI, *Il sistema giudiziario*, p. 71.

³¹ Il capitolo 48 del Libro II dello Statuto di Gubbio del 1338 (c. 42r) recita tra l'altro: “dicimus etiam quod mulieres, non obstante quod sint mulieres, possint testimonium ferre in causis criminalibus si aliud non obsistat” (M. A. VERGARI, *La condizione della donna a Gubbio attraverso lo statuto del 1338*, Tesi di laurea, Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Lettere e Filosofia, aa. 1998-1999, rel. G. Casagrande, p. 126. Le donne sono ammesse a testimoniare, ma non senza una considerazione d'inferiorità.

³² Perugia, Archivio di Stato, (=ASP), *Statuti*, 12, cap. 45; la notizia è già in MARINELLI MARCACCI, *Liber inquisitionum*, p. XIII.

I reati

Donne accusatrici

	<i>Liber Petri Parentii</i> 1262	%	Capitano del popolo 1286	%	<i>Liber inquisitionum</i> 1287	%
Omicidi						
Aggressioni	38	55%	25	32%		
Stupri	1	1%	6	8%		
Rapimenti			1	1%		
Insulti verbali	7	10%	4	5%		
Furti	17	25%	9	12%		
Altri reati contro la proprietà	2	3%	16	21%		
Adulteri	3	4%	2	3%		
Altri reati contro la morale			4	5%		
Inosservanza di norme statutarie						
Altro	1	1%	10	13%		

Donne vittime

	<i>Liber Petri Parentii</i> 1262	%	Capitano del popolo 1286	%	<i>Liber inquisitionum</i> 1287	%
Omicidi	2	4%	1	3%	1	2%
Aggressioni	11	24%	10	27%	12	29%
Stupri	5	11%	17	46%	1	2%
Rapimenti	4	9%	1	3%	1	2%
Insulti verbali	7	17%				
Furti	2	4%	3	8%	22*	54%
Altri reati contro la proprietà	10	22%	3	8%		
Adulteri (dimissio)	4	9%	2	5%	1	2%
Altri reati contro la morale						
Altro					3	7%

* un caso presenta, da solo, ben 18 figure di donne che vengono derubate, e in maniera abbastanza singolare: sono state infatti sposate dallo stesso uomo esattamente a questo fine.

Donne accusate

	<i>Liber Petri Parentii</i> 1262	%	Capitano del popolo 1286	%	<i>Liber inquisitionum</i> 1287	%
Omicidi	4	3%			2	11%
Aggressioni	37	31%	21	18%	14	78%
Rapimenti	1	1%				
Insulti verbali	17	14%	5	4%		
Furti	20	17%	23	20%		
Altri reati contro la proprietà	6	5%	28	24%		
Adulteri	1	1%	11	9%	2	11%
Altri reati contro la morale	5	4%	4	3%		
Inosservanza di norme statutarie	22	19%	15	13%		
Altro*	5	4%	11	9%		

* Sono confluiti in questa categoria gli sporadici casi di ospitalità a bandito (due nel 1262, uno nel 1286).

Prima di iniziare a commentare i dati delle tabelle è bene ricordare che i reati, cui si è fatto riferimento, non rappresentano la totalità dei crimini riguardo ai quali negli anni considerati sono stati intrapresi procedimenti. In registrazioni sintetiche, come sono ad esempio bandi o citazioni, vengono indicati solamente i nomi delle persone bandite o citate e al più quello dell'altra parte in causa, senza far cenno al reato all'origine dell'azione giudiziaria. Non si tratta perciò di una raccolta di dati esaustiva, tanto più tenendo conto (e questa considerazione vale per tutti i dati della ricerca) che le fonti prese in esame costituiscono solo parte della documentazione prodotta negli anni in questione e, di conseguenza, non si può pretendere di avere un quadro completo della criminalità femminile e/o di quella avente le donne per vittime; ma si possono fare, sia pure con la dovuta cautela, delle osservazioni. Innanzitutto sono i reati contro la persona, non particolarmente efferati, che sembrano coinvolgere maggiormente le donne. A parte generosi scambi di offese verbali (tutte monotematiche: *putana*, *rofiana*, *ganea*, *mercendaria*, le più comuni per le donne, *filius pute* per gli uomini), si segnalano lanci di pietre, calci, schiaffi, tirate di capelli e laceramenti dei panni usati come copricapi (*viccae* o *drappelli*). In alcuni casi le donne si azzuffano tra loro, in altri, come si è detto, collaborano alle aggressioni intraprese dai loro uomini, assai raramente agiscono da sole contro uomini: in ogni caso non le si sorprende mai a maneggiare le cosiddette armi proprie (spade, coltelli ecc.). Più violente e più frequenti sono le aggressioni commesse da uomini, di cui le donne sono vittime e/o accusatrici. Del resto l'azione violenta contro le donne conosce una realtà in più: quella dello stupro. L'incidenza di questo reato appare poco rilevante nel 1262, limitata ad un solo caso nel 1287 (ma si tenga conto ancora una volta dell'esiguità della fonte), più alta nel 1286 in cui si hanno complessivamente 23 casi di violenza carnale. Sono dati che non sembrano coerenti con la gravità riconosciuta a questo reato e con la severità delle pene previste dagli statuti³³. La relativa bassa presenza di stupri è forse da ricercare nella persistente tendenza alla risoluzione privata, non ostacolata dal comune. Non numerosi sono anche i reati di adulterio, lenocinio, meretricio. Tipologia criminale con un vasto numero di presenze femminili è invece quella dei reati contro la proprietà tanto che per il 1286 la percentuale è quasi pari a quella relativa ai reati contro la persona; si tratta di furti e di danneggiamenti e, in misura molto minore, di espropriazioni e di casi di debiti insoluti. I furti, sia con donne derubate che derubanti, sono di scarsa entità: modesti utensili, vesti, piccole somme di denaro, farina, altri tipi di alimenti e, nelle zone rurali, frutti del raccolto (grano soprattutto), furti, questi, naturalmente concentrati in particolari periodi dell'anno.

Un caso interessante è l'inchiesta aperta sulla cattiva conduzione dell'Ospedale di Colle da parte del priore *Saçente*³⁴. È un vero e proprio caso di concussione: il priore si appropriava di quantità di grano e di farina, destinate invece ai bisogni del lebbrosario, facendole recapitare alla sua abitazione dove la moglie, complice, attendeva prontamente a riceverli. Il priore sarà condannato, inchiodato da una serie di testimonianze a suo sfavore, particolarmente "accese" quelle di alcune *leprose* che arrivano a dire di *odiare Saçente* per la sua condotta disonesta e nociva nei confronti dell'Ospedale e di volere la sua espulsione, che di fatto avverrà. Non si sa se alla complice moglie venne comminata qualche pena, mentre è importante constatare come in questo caso le testimoni donne *leprose* si scagliano contro il priore disonesto preoccupate della sorte dell'Ospedale che era in qualche modo la loro stessa sorte. Per il resto, oltre ai piccoli furti, si hanno soprattutto casi di danneggiamenti di seminati dovuti al passaggio con animali o tentativi di espropriazione compiuti il più delle volte a danno di donne. In conclusione occorre precisare che i reati contro la proprietà sono *in assoluto* molto frequenti, quindi i dati riguardanti le donne, che pure appaiono ricorrenti, si ridimensionerebbero al confronto con i dati complessivi (ossia riguardanti anche gli uomini).

I reati d'inosservanza di norme statutarie³⁵ vedono le donne sempre colpevoli. Vi erano norme a salvaguardia del decoro della città che vietavano la circolazione di animali all'interno delle mura, lo sporcare vie o fonti pubbliche: alcune donne sono state sorprese a tenere dei maiali nei borghi o a lavare delle brocche nelle fonti; quelle per la sorveglianza della pubblica sicurezza che vietavano la circolazione o l'accoglienza in taverne dopo il suono della campana: alcune taverniere continuavano

³³ CASAGRANDE - NICO OTTAVIANI, *Donne negli statuti comunali*, pp. 29-30.

³⁴ ASP, Giudiziario, *Liber Petri Parentii, Podestà 2 (1262)*, cc. 335r-339r.

³⁵ Per le varie normative cfr. Statuto del Comune di Perugia del 1279. I. Testo a cura di S. CAPRIOLI, Perugia 1996, capp. 147, 148, 151, 211, 268, 275, 354, 355, 358, 361, 362, 378.

ad accogliere i clienti dopo l'ora stabilita; quelle per il controllo dell'esercizio dei mestieri relativi al commercio di generi alimentari e di vino: erano fissati pesi e misure per il pane ed il vino doveva essere in contenitori provvisti di sigillo comunale. Questo ultimo tipo di infrazioni è utile per informazioni su mestieri e attività femminili; s'incontrano venditrici di frutta e verdura (chiamate *piccicarelle*), di forme di pane (le *panicocole*) e gestrici di taverne (*tabernarie*).

I reati in cui si trovano coinvolte, con diverse modalità, le donne rientrano dunque in un contesto di "microcriminalità" ovvero di una criminalità a carattere fortemente interpersonale e, si è visto, interfamiliare, esente da intenti e/o conseguenze destabilizzanti, e da manifestazioni di considerevole violenza eccetto i casi in cui esse siano complici di uomini.

Assolte e condannate

	ASSOLTE	%	CONDANNATE	%
Liber Petri Parentii, 1262	82	58%	59	42%
Capitano del popolo, 1286	29	32%	61	68%
Liber inquisitionum, 1287	5	71%	2	29%

I dati inclusi nella tabella non riflettono l'andamento degli esiti delle vicende. Presentano il quadro di una situazione assai imprecisa e incompleta e questo perché vi sono varie vicende giudiziarie per le quali è impossibile conoscere l'esito, non riportato dalla fonte. Le cifre si riferiscono quindi agli unici esiti rinvenuti e non permettono di imbastire un discorso serio sulla tendenza assolutoria o meno della giustizia comunale. Le accuse (inquisizioni) scaturite da denunce di pubblici ufficiali adibiti al controllo (*viarii*, custodi delle porte ecc.) si risolvevano generalmente in condanne poiché alla loro parola era riconosciuta piena *fides* e, in effetti, vengono condannate tutte le donne accusate di non aver rispettato le norme statutarie. Molti sono i casi di accuse di reati contro la persona risolti in paci private tra le parti (lo era il matrimonio "riparatore" nei casi di stupro); talvolta è registrata la presentazione di *instrumenta pacis*: la risoluzione privata tra le parti nei casi di reati violenti e in generale di quelli contro la persona non veniva affatto ostacolata, al contrario quasi favorita dall'ordinamento comunale. In realtà molte assoluzioni sono frutto più di un raggiunto compromesso (di natura economica) fra le parti che di una provata innocenza degli accusati poiché "una società come quella comunale unita da forti legami interpersonali continuamente ravvivati dai meccanismi associativi della convivenza urbana e della comune appartenenza alla città [...] tende ad adottare in sede giudiziale procedimenti risolutivi di carattere intermediario"³⁶. Una giustizia, quindi, che non si proponeva come scopo tanto la repressione dei crimini quanto la fine della contrapposizione tra i "cives".

• Città e contado

	Liber Petri Parentii, 1262		Capitano del popolo, 1286		Liber inquisitionum, 1287	
	Città	Contado	Città	Contado	Città	Contado
Omicidi	1	1		1	2	1
Aggressioni	19	35	15	17	11	1
Rapimenti				1	1	
Insulti	9	4	2	1		
Stupri	2	4	6	15		1
Furti	12	9	6	16	2	
Altri reati contro la proprietà	2	23	2	11		
Adulterio	1		2	2	2	
Altri reati contro la morale / lo statuto	11	1	20	1		
Altro	3	1	3	3		1

La lettura di questa tabella necessita di cautela interpretativa: i dati riguardano infatti solo quella

³⁶ VALLERANI, *Il sistema giudiziario*, p. 306.

parte di documentazione in cui viene specificato il luogo in cui è avvenuto il crimine, e ciò avviene tutt'altro che di frequente. Indicativamente i reati che sembrano avvenire in misura maggiore nel contado sono quelli contro la persona, inclusi gli stupri oltre che, com'è logico, i furti agrari e i reati contro la proprietà tipo estromissioni o tentativi di espropriazione terriera. Certamente gli abitanti dei centri del contado erano più esposti al rischio di aggressioni violente, visto che il controllo era più difficile da compiersi e quindi inferiore a quello esercitato all'interno delle mura cittadine, situazione che le fonti per il 1262 e per il 1286 sembrano confermare. Nel 1287, invece, le aggressioni avvengono quasi tutte in città, ma non è il caso di ipotizzare un'inversione di tendenza: non dimentichiamo che la fonte in questione contiene esclusivamente inquisizioni, procedure originate da denunce dei vari ufficiali preposti al controllo dei luoghi cittadini o dalla dilagante circolazione di notizie e di sospetti circa un fatto o una persona (spesso nei testi delle inchieste si legge: *giunse alle nostre orecchie che...*), di conseguenza reati e inquisiti potevano rientrare più facilmente nel contesto cittadino. Legato all'efficienza del controllo dell'autorità cittadina è anche il fatto che tutti i reati contro le norme statutarie abbiano la città come scenario e probabilmente anche gli adulteri erano più rilevabili all'interno delle mura; non perché gli sposi del contado fossero meno infedeli, ma perché "giungevano davanti al tribunale del podestà e del capitano soltanto i fatti più rilevanti, e soprattutto quelli dei quali il danneggiato non poteva rifarsi tramite altri canali (arbitrato locale, vendette)"³⁷. Questa osservazione fa guadagnare significatività all'alto numero di reati contro la persona avvenuti nel contado di cui si ha notizia; molto probabilmente, sebbene la violenza non fosse sconosciuta alle vie, alle piazze e alle dimore cittadine, la vita doveva comunque essere molto più sicura e tutelata all'interno delle mura che non fuori, come a dire che l'aria di città rendeva - uomini e donne - oltre che più liberi, anche più protetti.

Donne nel Giudiziario: episodi di vita quotidiana tra soprusi, devianze, spiragli di autonomia e spazi proibiti

Scritture meno sintetiche, come i testi delle accuse o delle inquisizioni o delle testimonianze, offrono, al di là dei dati quantitativi, dei veri e propri stralci di vita quotidiana utili per la ricostruzione delle circostanze esistenziali concrete e per verificare in che modo trovassero attuazione le norme teoriche contenute negli statuti. In tal senso si è posta attenzione su casi significativi di stupro e su altri tipi di reati a sfondo sessuale per le loro implicazioni morali e sociali, su problemi tra coniugi, su indizi di autonomia femminile nella gestione della tutela e del patrimonio, su notizie relative a mestieri al femminile, sui rischi che correvano quante avevano in certo modo preso le distanze dal mondo pieno di "pericoli" (le religiose), infine sulle riprove della consueta esclusione delle donne dallo svolgimento di alcuni compiti e da facoltà decisionali in determinati ambiti della loro vita.

- **Gli stupri**

I capitoli statutari riguardanti lo stupro dimostrano la gravità conferita a questo reato e come la sua valutazione fosse condizionata da implicazioni socio-culturali, circostanza che rende la lettura delle relative fonti statutarie assai interessante per capire il contesto mentale in cui le donne si trovavano a vivere e ad essere considerate. Ciò che si nota immediatamente è la distinzione nel modo di trattare, concepire e quindi punire il medesimo reato secondo la reputazione della vittima. Per le violenze carnali su "brave" donne sposate, su vedove e su vergini sono previste pene severe, se invece la reputazione della donna era dubbia la pena scendeva considerevolmente, fino a divenire inconsistente nel caso di una meretrice³⁸; come a dire che chi vendeva per mestiere od offriva per vizio il proprio corpo non poteva non essere consenziente ad un qualunque rapporto sessuale; e, comunque, la persona-meretrice era come nullificata. La gerarchia delle pene era direttamente proporzionale a quella morale delle donne in questione e della famiglia di cui dovevano rispettare l'onore. La violenza carnale era considerata, infatti, non tanto come offesa personale nei confronti delle donne colpite, quanto come lesione dell'onore degli uomini sotto il cui controllo quelle donne naturalmente ricadevano. Le donne per qualche motivo "indifese" e senza tutela erano considerate con sospetto e potevano essere più facilmente vittime della violenza - spesso impunita - degli

³⁷ SCHIOPPA, *Le fonti giudiziarie*, p. 136.

³⁸ Cfr. nota 33.

uomini. In un contesto del genere è facile pensare che i parenti di una donna violata cercassero essi stessi una risoluzione o meglio una “riparazione”: con vendette nei confronti della persona o della famiglia del violentatore, con un forte compromesso economico o, nel caso di nubili o vedove, col matrimonio “riparatore”. Tale ipotesi è utile a spiegare il numero relativamente basso di stupri di cui le fonti giudiziarie utilizzate danno notizia, numero che logicamente non include la totalità delle violenze commesse negli anni documentati, ma rappresenta - e forse solo in parte - quello dei crimini sessuali denunciati agli organi della giustizia ufficiale. I casi riportati in libri di accuse e di inquisizioni offrono alcuni esempi concreti circa le modalità e le circostanze dell’episodio, circa i luoghi e, talvolta, informano dell’efferatezza con cui questi reati venivano consumati. Nessun luogo poteva dirsi sicuro per le donne, non lo erano le vie di Perugia o dei centri del contado, non lo erano neanche le mura domestiche: Santese non è di certo l’unica donna stuprata in una strada cittadina, in pieno giorno³⁹; Meliore viene violentata nel letto in cui stava tranquillamente dormendo⁴⁰ così come Benvenuta il cui violentatore coglie l’occasione per rubare dalla casa anche 25 lire, che dovrà restituire con l’aggiunta di altre 25 per il furto e di 100 per lo stupro⁴¹; un padre accusa il presunto violentatore della figlia - l’uomo sarà assolto per mancanza di prove - di essergli entrato in casa due volte, di notte, a questo scopo⁴². Vi sono casi di donne rapite da casa per essere poi stuprate altrove: *Blonda*, una donna sposata, viene rapita in casa del padre da un uomo - ma in origine l’accusa coinvolge anche il cognato della donna - che la porta a casa sua, dove la trattiene e le usa violenza; interessante è notare come il testo riporti “eam carnaliter cognovit contra voluntatem sui patris et mariti”, senza accennare affatto alla “volontà” di *Blonda* che sembra una sorta di “oggetto” in una vicenda di uomini⁴³. Due sono gli uomini che si introducono in casa di un certo *Benedictolus* di Deruta e vi portano via dei panni e la moglie, che poi violenteranno⁴⁴; 100 lire anche in questo caso è la pena da liquidare per lo stupro; di nuovo un’accusa di ratto a fine di stupro è inoltrata dalla madre sotto la cui tutela doveva essere la giovane figlia *Nucta*, vergine al momento della violenza⁴⁵. Si capisce che nei casi di stupro la *devirginatione* della vittima costituiva un aggravante essendo considerata la verginità valore altissimo nella mentalità dell’epoca. La nubile non più vergine poteva essere meno appetita a fini nuziali e per ovviare a questo inconveniente la giustizia del tempo prevedeva un’altra possibilità in grado di “riparare” il danno morale: il matrimonio del violentatore con la sua vittima. Un oriundo di Assisi era stato dapprima condannato alla pena pecuniaria di 100 lire per aver “devirginato” una giovane, la condanna fu poi cassata dal momento che egli acconsentì a sposarla⁴⁶; anche lo stupro di Venutola di *Castro Arnis* [Civitella d’Arna] si risolve in matrimonio⁴⁷. Non sempre accadeva che gli stupratori accettassero di sposare le loro vittime: è il caso di *Verolus* che si oppone al matrimonio cui vorrebbero costringerlo gli zii paterni ed il fratello della ragazza che egli aveva violato ed il suo rifiuto gli costerà una grave ferita al capo, procuratagli da uno dagli “zii” con una *çapa* di ferro⁴⁸. Il matrimonio riparatore era sufficiente, quindi, alla famiglia della donna stuprata a salvare il suo buon nome, evitando di dover gestire la realtà di una giovane più difficilmente maritabile e, talora, la nascita di un figlio illegittimo; ma cosa pensavano le donne in questione, che si trovavano a dover passare il resto della loro vita, nella fedeltà e nell’ubbidienza, accanto all’uomo che le aveva stuprate? Né le fonti giudiziarie né quelle statutarie suggeriscono nulla in merito né ciò era di loro competenza. È probabile, comunque, che anche per la donna stessa il matrimonio riparatore fosse considerato un male minore in confronto all’onta che altrimenti sarebbe derivata a lei e alla sua casa e alla difficile condizione sociale cui sarebbe andata incontro. Non mancano casi di donne che “concorrono” a favorire l’atto di stupro. *Blonda*, tramite il suo curatore, denuncia all’autorità pubblica di essere stata ripetutamente violentata da un uomo in

³⁹ ASP, Giudiziario, *Liber Petri Parentii*, Podestà 2, 1262 (=LPP 1262), c. 17r.

⁴⁰ LPP 1262, c. 59v.

⁴¹ ASP, Giudiziario, Capitano del popolo 1286 (=CP 1286), reg. 5, c. 20r.

⁴² CP 1286, reg. 4, c. 9v.

⁴³ CP 1286, reg. 2, cc. 173r-174v; la condanna dell’uomo si trova in reg. 5, c. 185r.

⁴⁴ CO 1286, reg. 2, c. 215r-218v.

⁴⁵ CP 1286, reg. 7, c. 3v.

⁴⁶ CP 1286, reg. 3, cc. 37r-38v.

⁴⁷ CP 1286, reg. 4, c. 40v.

⁴⁸ CP 1286, reg. 1, cc.1r-2v.

casa della connivente zia di questi, casa in cui era tenuta nascosta in un saccone⁴⁹; Diambra aiuta nelle malefatte un uomo colpevole di stupro e furto⁵⁰ ed una sua omonima di Castiglione Ugolino è condannata a ben 200 lire per aver dato *auxilium, consilium et favorem* al figlio stupratore di una vergine⁵¹. Nulla di sorprendente quindi neanche quando a violentare è un parente stesso della vittima: il cugino di Letizia si introduce fin nella camera in cui la ragazza dorme nel suo letto e la stupra; ne deriverà un pesante scambio di aggressioni nei confronti del reo da parte del fratello e della madre della vittima; anzi ufficialmente è proprio la denuncia dell'aggressione a giungere per prima davanti al giudice, mentre la notizia dello stupro è data dagli imputati al momento di difendersi⁵². Se neppure le pareti domestiche e le mura cittadine erano barriere insormontabili, si può ben immaginare a quanti pericoli ci si esponesse al di fuori di esse. Berta, nei pressi di un mulino sulla piana del fiume Nestore, viene inseguita da un uomo che, una volta raggiuntala, la afferra per i capelli, la fa cadere in terra e la stupra, facendo ben attenzione a tenerle serrata la bocca per non farla gridare⁵³. Il tentativo di non far sentire le grida della vittima va spiegato certamente con l'intenzione di non richiamare l'attenzione, ma forse anche per non avere prove che il rapporto fosse stato consumato contro la volontà della donna: ad esempio in uno statuto non umbro, quello di Chianciano del 1287 (rub. 248), non si prevede nessun ammenda per l'uomo qualora la donna non avesse gridato⁵⁴. Maurina, recatasi a macinare del grano, viene violentata dallo stesso "molendinarius" all'interno del mulino dove l'aveva trascinata a forza, con pugni e calci⁵⁵. Spesso, infatti, i violentatori non si limitavano al rapporto coercitivo, ma malmenavano pesantemente la loro vittima, quando non accadeva di peggio: Meliore viene rapita da due uomini, portata in una capanna nella campagna assisana, lì violentata ripetutamente e infine uccisa⁵⁶. Letizia compare dapprima in un caso di stupro avvenuto in casa del marito Giovannello, che poi non risulta essere tale: a circa un mese di distanza questi è bandito per aver preso Letizia con la forza e perché, nella sua casa di villa S. Costanzo, "tormentavisse et eam elevavisse in altum cum fune, et per vim contra eius voluntatem ligavisse ei manus et posuisse ad pedes illius domine quattuor panzerias tormentando eam": la sottopone cioè ad una vera tortura⁵⁷. Viene da domandarsi quale sia stato il contesto in cui tale crimine sia maturato, se ci fossero degli antefatti a spiegare una simile violenza e, soprattutto, come mai in un primo momento Giovannello venisse presentato come il marito di Letizia. Trattandosi di una vicenda del contado, è ipotizzabile che fosse giunta alla giustizia cittadina con dei contorni sfumati e/o imprecisi: forse Letizia era semplicemente una convivente. Non si può chiedere a queste fonti più di quello che esse offrono in virtù della loro finalità di produzione. Gli episodi emergenti sono esempi di una realtà violenta in generale e quindi tanto più nei confronti delle componenti sociali non in grado di difendersi autonomamente. Le violenze perseguite sono quelle considerate come tali dal contesto giudiziario-mentale dell'epoca, ma è facile immaginare che esistessero delle forme di violenza "nascosta", in un certo senso legittimata, che avevano le pareti domestiche come frequente scenario: si pensi alle attuazioni del maschile *ius corrigendū*⁵⁸ con tutti i possibili usi ed abusi.

- Donne e mariti

Il matrimonio era alquanto povero di implicazioni sentimentali; per quanto la Chiesa insistesse sulla validità dell'unione matrimoniale basata sul consenso degli sposi, in realtà gli usi comuni, supportati dalla normativa statutaria⁵⁹, incentravano la legittimità del matrimonio sugli accordi stabiliti tra le famiglie. Le fonti giudiziarie non dicono nulla di più su questa prassi, né sono utili a seguire le

⁴⁹ LPP 1262, c. 120v.

⁵⁰ CP 1286, reg. 1, cc. 4r-5v.

⁵¹ CP 1286, reg. 5, c. 151r.

⁵² LPP 1262, c. 21v.

⁵³ LPP 1262, c. 60v.

⁵⁴ Lo ricorda, parlando degli stupri, la GUERRA MEDICI in *L'aria di città*, p. 36.

⁵⁵ CP 1286, reg. 2, cc. 119r-120v.

⁵⁶ LPP 1262, c. 162r.

⁵⁷ CP 1286, reg. 7, c. 99r.

⁵⁸ GUERRA MEDICI, *L'aria di città*, pp. 62-65.

⁵⁹ CASAGRANDE - NICO OTTAVIANI, *Donne negli statuti comunali*, pp. 19-20.

strategie familiari, offrono, però, alcuni esempi di vicende legate al *menage* coniugale e ai diritti/doveri di entrambi gli sposi. Innanzitutto appare chiaro che non tutti i matrimoni riuscivano: varie donne vengono allontanate da casa dal marito che tiene un'*amasia*: quattro donne, infatti, sono *dimmisse* dai mariti che vivono con un'altra donna⁶⁰; *Dilitosa* lamenta che il marito adultero la *male tractat* e, dopo averla cacciata di casa, non le passa più neppure il vitto⁶¹. Completamente abbandonate, dopo essere state derubate, dovettero essere le 18 donne della Marca sposate a quel fine da un bandito di Cremona, che, anche nella città di origine, aveva lasciato la moglie legittima: egli confesserà queste malefatte in occasione della tortura cui viene sottoposto a Perugia per l'assassinio di un uomo, delitto che gli costerà la pena della forca⁶². L'uomo poteva comunque tentare di ottenere lo scioglimento di matrimonio per vie legali come doveva aver fatto il marito di una donna che lo accusa di adulterio, il quale si difende affermando che "l'altra" vive in casa sua come legittima moglie, essendo stato sciolto dal vescovo dal precedente matrimonio⁶³. La *disolutio* poteva venire richiesta anche dalla donna o, come accadeva più spesso, dalla famiglia di origine qualora l'unione matrimoniale avesse deluso le aspettative; in questi casi gli statuti prevedevano la *restitutio dotis*, ossia il ritorno alla casa paterna della sposa e dei suoi beni dotali. Due esempi vengono forniti dalle fonti giudiziarie analizzate: Bencivenne, in qualità di amministratore dei beni della figlia *Blonda*, pretende dal marito di questa la restituzione della dote, pari a 120 lire, con la motivazione che l'uomo "male inchoaverit facere facta sua et vergit ad inopiam"⁶⁴; ancora l'*inopia* dello sposo è alla base della richiesta di *Girunda* - inoltrata tramite procuratore - che riuole indietro le 50 lire dotali più la metà dei possedimenti del marito⁶⁵. Ciò prova che anche gli uomini avevano alcuni doveri da rispettare all'interno del matrimonio, in particolare spettava loro garantire alle mogli un dignitoso tenore di vita; la Guerra Medici afferma che il marito "doveva rispettare una serie di obblighi nei confronti della moglie, obblighi per lo più di natura materiale mentre quelli della moglie nei confronti del marito avevano un carattere essenzialmente personale. Il marito era tenuto a nutrire la moglie e a fornirle i necessari vestimenti in relazione ed in misura alla dote recata"⁶⁶. Dote che, pur se di carattere revocabile, è definibile come "forma speciale di credito concessa dalla famiglia della sposa *ad sustentanda onera matrimonii*"⁶⁷ e veniva quindi normalmente amministrata dalla casa maritale: due uomini si dicono *possessori* di due terre *ex dote* della moglie l'uno⁶⁸, della nuora l'altro⁶⁹. Tornando ai reciproci doveri coniugali, è interessante ricordare alcuni casi di precettazione: un uomo viene precettato a trattare *maritali affectione* la propria moglie, a correggerla con moderazione, ad *alere et procurare eam in necessariis* [!]⁷⁰; stesso precetto ad un altro uomo che aveva probabilmente una passione per il vino, poiché gli viene ordinato di versare alla moglie una somma equivalente a quella spesa in taverna⁷¹; Flore, rea probabilmente di qualche mancanza, viene precettata a *bene tractare et parere negotia viri sui*, a recarsi giornalmente a cuocere il pane al forno, a comportarsi in tutto e per tutto come una *bona mulier in domo*⁷². I servizi delle donne ai loro mariti erano molteplici e variavano sicuramente a seconda della posizione sociale: ad esempio, due donne, che testimoniano in un caso di omicidio, affermano di aver visto l'una la vittima, l'altra l'aggressore, mentre si recavano a portare la *merenda* - o *merendinatione* - ai loro mariti che lavoravano nei campi⁷³. In alcuni casi la situazione matrimoniale non è chiara: ci sono uomini che hanno due mogli e donne rivendicate come mogli da due mariti... *Clarellus* rapisce Cola, che andava a prendere l'acqua con la brocca ad una fonte, la

⁶⁰ LPP 1262, c.130v; c. 265r; c. 456v; CP 1286, reg. 3, c. 123rv.

⁶¹ CP 1286, reg. 2, cc. 211r-214r.

⁶² MARINELLI MARCACCI, *Liber inquisitionum* (=LI 1287), pp. 427-444.

⁶³ LPP 1262, c. 105r.

⁶⁴ CP 1286, reg. 6, cc. 30r-31v.

⁶⁵ CP 1286, reg. 7, c. 47v.

⁶⁶ GUERRA MEDICI, *L'aria di città*, p. 57.

⁶⁷ CASAGRANDE - NICO OTTAVIANI, *Donne negli Statuti comunali*, p. 23.

⁶⁸ LPP 1262, c. 74v.

⁶⁹ LPP 1262, c. 126v.

⁷⁰ LPP 1262, c. 466r.

⁷¹ LPP 1262, c. 466v.

⁷² LPP 1262, c. 465v.

⁷³ LPP 1262, c. 425v-427v.

violenta e poi la sposa contro la volontà del padre, pur avendo già legittima moglie: l'uomo verrà assolto per lo stupro ma condannato a 100 lire per il fatto di avere due mogli⁷⁴; il rapimento di *Transmarina* è invece denunciato dall'uomo che si presenta come suo marito, se non che, al momento di difendersi, l'imputato sostiene che la donna sia la sua propria moglie⁷⁵. Chiaro è, comunque, che il canone dell'epoca per gli sposi modello consisteva in un marito non "fannullone", responsabile e rispettoso, e mogli operose ed ubbidienti in grado di portare avanti un matrimonio fecondo e senza difetti morali. Ma, come si è detto e come è facile immaginare, non sempre le cose andavano per il verso giusto e a volte gli epiloghi erano ben più gravi rispetto ad una *disolutio* o ad una *dimmissio*. *Nercolus*, davanti alla sua casa cittadina, ferisce alla gola la moglie Belda *cum gladio malicioso* e la ferita è tale che ne rimarrà la cicatrice, aggravante che porterà la multa a 400 lire⁷⁶. *Ranucolus*, armato *cum armis vetitis, videlicet cultello acuto malicioso, spontone, gorçara, panceria, planella et tavolacio*, aggredisce in strada la moglie Baldina, ferendola a morte, e ne priva il cadavere della tunica, del velo, della cintura e di due *subtellarie*, capi di abbigliamento che forse aveva egli stesso fornito alla donna⁷⁷. L'uomo è condannato ad una pena pecuniaria di 600 lire. Non sempre, però, erano le donne ad avere la peggio: Benvenuta collabora, insieme a due uomini, all'assassinio del marito⁷⁸, mentre *Altecleria* preferisce commissionare ad altri il compito di ammazzare il marito: nelle registrazioni delle tre citazioni fatte si legge infatti "fecit interfici"⁷⁹; la donna non si presenterà in giudizio e sarà quindi condannata in contumacia e bandita dal comune perugino⁸⁰.

- Cattivi costumi

Tra le devianze più pericolose per il mantenimento dell'ordine socio-morale vi sono quelle a carattere sessuale. Si è visto come la preoccupazione maggiore nei casi dello stupro fosse, da parte della famiglia, quella di arginare le rischiose conseguenze di illegittimità e disonore e come il matrimonio fosse concepito come una conveniente convivenza di persone reciprocamente rispettose. È facile quindi immaginare quanto grave venisse considerato l'adulterio che apportava rischi di perdita della onorabilità e della legittimità del matrimonio stesso con relativa ricaduta sul contesto familiare. In effetti adulterio, concubinaggio e bigamia erano trattati con severità tanto dalla Chiesa che dalla normativa statutaria comunale. Gli statuti perugini del 1279, in questo senso, non fanno distinzioni di sesso: uomini e donne sono accomunati dalla gravità della pena⁸¹, ma, nella realtà, l'adulterio dell'uomo era più tollerato di quello commesso dalla donna, la quale, ricordiamolo, in caso di provato reato poteva perdere una volta per tutte la dote, che, nella maggioranza dei casi, era tutto ciò che spettava dalla famiglia di origine. Proprio l'*amissio dotis* è la pena prevista per la condanna dell'adultera *Cecolla*, di Fontignano⁸². È ignoto, invece, l'esito della vicenda riguardante Angela: l'uomo inquisito per il presunto stupro della donna si difende affermando di avere avuto dei rapporti sessuali con Angela, ma lei consenziente; dice, anzi, che fu proprio lei che, per prima, *petiit amicitiam*. L'uomo verrà di fatto assolto per mancanza di prove, ma viene da chiedersi cosa sarà stato di Angela, considerando anche che la falsa testimonianza e/o la falsa accusa rappresentavano reato⁸³. Qui non si parla di adulterio, ma sono evidenti rapporti extra-matrimoniali. Le fonti informano della pena cui fu condannata *Giugila*, rea di aver vissuto con un uomo sposato: 100 soldi e, in caso di insolvenza, la pubblica fustigazione a partire dal campanile di S. Lorenzo fino alla fine del "mercato"⁸⁴; similmente l'adultera Sibilina, condannata a 25 lire e, se insolvente, alla fustigazione,

⁷⁴ CP 1286, reg. 2, cc. 17r-20r.

⁷⁵ LPP 1262, c. 67r.

⁷⁶ CP 1286, reg. 5, c. 46r.

⁷⁷ CP 1286, reg. 3, cc. 29r-30r.

⁷⁸ LPP 1262, c. 469r.

⁷⁹ LPP 1262, c. 178r.

⁸⁰ *Altecleria* compare anche nella lista dei banditi in BARTOLI LANGELI - CORBUCCI, I "libri dei banditi", p. 339.

⁸¹ Alcune distinzioni, nella pena prevista per uomini e donne, compaiono negli statuti del 1342. Vedi: CASAGRANDE - NICO OTTAVIANI, *Donne negli Statuti comunali*, p. 29.

⁸² CP 1286, reg. 5, c. 30rv.

⁸³ LI 1287, pp. 68-71.

⁸⁴ LPP 1262, c. 265r.

alla rasatura del capo e al taglio delle narici. In tal caso, però, è destinata a condividere l'onta con la donna che l'aveva indotta a "peccare": *Divitia* aveva indotto *Sibilia* a commettere adulterio e aveva messo a disposizione degli amanti la casa di un uomo di cui lei aveva le chiavi e in cui viene vista portare agli adulteri anche da mangiare (a quanto pare un servizio completo!); la ruffiana è talmente avida da "vendere" per 20 soldi l'informazione sul "rifugio" degli amanti al padre di *Sibilia*, che cercava disperatamente la figlia, scomparsa da due giorni dalla casa maritale. Una volta scoperta, *Divitia* è condannata al pagamento di 100 lire e, qualora *Sibilia* venga fustigata, a condurla, con appena una camicia indosso, usando una corda a guisa di guinzaglio⁸⁵. La fustigazione conseguente a insolvenza di pena appare certamente una punizione assai grave, anche per la pubblicità del suo svolgimento, ma non era la cosa peggiore cui poteva incorrere la donna adultera. Probabilmente in seguito ad una "soffiata" il marito sorprende *Andruzolla* tra le braccia di un altro uomo in casa propria, dove sulla soglia un amico galeotto veglia sul tranquillo andamento dell'incontro clandestino: ciò non basta a fermare il marito tradito che entra, vede la scena, s'infuria e accoltella la moglie, uccidendola⁸⁶. Se pure privi di epiloghi tragici, vi sono vari altri casi che dimostrano come il piacere sessuale venisse spesso ricercato al di fuori del matrimonio in cui, del resto, il rapporto doveva essere finalizzato al concepimento. Spesso sono le mogli abbandonate a farsi portavoce dell'avvenuto tradimento: *Cruciana* accusa *Filippa* di commettere adulterio col proprio marito, al quale *fecit maliam seu fascinorem ita quod promovit ipsum ad tantum amorem erga ipsam Filipam quod dictam dominam Crucianam eius uxor (sic) minime vult videre*⁸⁷. *Diamante* accusa un'altra donna di averle letteralmente "rubato" il marito⁸⁸, mentre *Bruna* è per ben due volte ricordata come l'*amasia* di *Michael Ingilierii* che per lei si era allontanato dalla legittima moglie-accusatrice - e che ora mantiene anche la nipote di *Bruna*⁸⁹ -; anche *Ymilia*, pur avendo legittimo marito, vive con un altro uomo come *concupina et amasia*⁹⁰. Ci sono poi i casi - alcuni già ricordati nel paragrafo su "donne e mariti" - in cui la posizione matrimoniale non è chiara: la medesima donna, ad esempio, viene presentata due volte come *amasia* di un uomo e altre due come moglie dello stesso⁹¹. In strati sociali bassi erano forse possibili delle unioni comunemente accettate come legittime, ma in realtà mai sanzionate da un vero e proprio matrimonio. Un uomo, accusando *Falconeria* di furto, la accusa anche di essere una *mulier male fame et condicionis* e aggiunge che *de hoc est publica fama in loco in quo consuevit stare*; la donna, però, si difende e dopo pochi giorni prova *apud acta* di essere legittimamente sposata con *Ammannitus*⁹². *Falconeria* non è l'unica a doversi difendere da insinuazioni e sospetti: *Fina*, a detta di una donna, sarebbe solita *iacere* con tutti gli uomini che le entrano in casa *causa abluendi capita*, sottintendendo che l'attività di "parrucchiera" le serviva per coprire ben altro mestiere⁹³! *Margherita* è accusata di essere *femina malle conditonis et facturatrix*, di aver abbandonato il proprio marito per convivere con *dompus Paulus*, rettore della chiesa di S. Prospero, lei nega e viene assolta per mancanza di prove⁹⁴. Non è possibile, invece, sapere se l'accusa fatta a *Flore*, alla quale viene dato il termine di quattro giorni per difendersi, di essere una *publica meretrix* sia stata provata o meno⁹⁵. Le meretrici non compaiono in questa documentazione se non in un caso in cui alcuni uomini sono indagati per aver ospitato nelle loro case *pute sive meretrices*⁹⁶.

I reati contro la morale non erano esclusivamente di carattere sessuale, vi erano altri comportamenti che trasgredivano le norme statutarie in materia⁹⁷. Fra questi v'era il gioco proibito

⁸⁵ LPP 1262, c. 232r.

⁸⁶ LI 1287, pp. 527-530.

⁸⁷ CP 1286, reg. 5, cc. 302v-303v.

⁸⁸ LPP 1262, c. 176r.

⁸⁹ LPP 1262, c. 28v e c. 53v.

⁹⁰ LPP 1262, c. 28v.

⁹¹ LPP 1262, c. 103rv e c. 114r.

⁹² LPP 1262, c. 25r.

⁹³ LPP 1262, c. 19v.

⁹⁴ LI 1287, pp. 266-270.

⁹⁵ LPP 1262, c. 329r.

⁹⁶ CP 1286, reg. 5, c. 152v.

⁹⁷ *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, capp. 340, 354.

e la bestemmia. *Datola*, che verrà poi assolta, è accusata, oltre che di esercitare il lenocinio, di aver bestemmiato Dio, la Vergine e tutti i Santi⁹⁸; *Antanese*, originaria di Chiusi ma dimorante a Pian del Carpine, viene invece condannata a 50 lire perché *maledixisse* Dio, Maria e Santi e a 10 lire per aver giocato *ad ludum aççari cum tacsilis* in casa di due uomini⁹⁹. Dall'entità delle pene si può notare comunque che a tali infrazioni non veniva riconosciuta la gravità che invece contraddistingue gli adulteri, segno ancora una volta di come la gravità del reato fosse concepita in relazione alle conseguenze che esso poteva portare nella collettività.

- Le religiose

I pericoli di incorrere in fatti criminosi avrebbero dovuto essere lontani per quelle donne che “sceglievano” uno stile di vita “alternativo” a quello di spose e madri, entrando in monastero o abbracciando, spesso una volta vedove, uno stile di vita semi-religioso. Al contrario, da quanto emerge dalle fonti giudiziarie, la violenza non si fermava affatto davanti alle porte dei monasteri né risparmiava religiose o recluse. Il nipote dell'arciprete della cattedrale viene accusato dalla *abbatissa* del monastero di Santa Cecilia dell'incendio appiccato al monastero¹⁰⁰; un uomo viene bandito perché *dolo et fraude extraxit* Lucia dal monastero di Sant'Anna¹⁰¹; Antonia, reclusa, rischia di morire bruciata per l'incendio della stuoia su cui dormiva, appiccato da due uomini che si erano introdotti, attraverso il tetto, nel suo *carcer* posto vicino alla chiesa di villa S. Manno¹⁰². Non si potevano considerare protette, quindi, neanche le recluse, le cui celle erano spesso poste, se non nei pressi di luoghi di culto, lungo porte, ponti, vie, fonti, vigne, luoghi cioè di forte passaggio e/o considerati bisognosi proprio di protezione¹⁰³. Presso la *fons Cisiani* si trovava il reclusorio di Umile e *Alorita*, dove trova rifugio la giovane Vicina, maltrattata in casa propria a causa dei suoi rapporti con un giovane probabilmente malvisto¹⁰⁴; le due recluse sono chiamate a testimoniare su questa vicenda, di cui si tratterà più avanti; testimone è pure Margherita “que dicitur bixocha” che depone in un caso di ferimento e in uno di furto¹⁰⁵. Particolarmente interessante è l'inquisizione aperta sul tentato stupro di una monaca di Santa Mustiola da parte di un uomo entrato a forza nel monastero e, sembrerebbe, sventato grazie alle grida e alle richieste d'aiuto delle altre monache: la badessa e la priora, a nome di tutte le altre sorelle, al momento di testimoniare, negano energicamente il fatto e affermano anzi che “*fraudolenter et contra veritatem concepta fuit dicta inquisitio et in dedecus dicti monasterii*”: l'uomo verrà, naturalmente, assolto per mancanza di prove¹⁰⁶. La dichiarazione di badessa e priora lasciano delle perplessità e fanno insinuare il sospetto che le loro parole fossero non tanto veritiere, quanto intese a salvaguardare il buon nome del monastero, che poteva venire sminuito dal fatto che, se pur a forza, vi si fosse introdotto un uomo non consacrato.

Si tratta nel complesso di pochi casi di vere e proprie azioni violente nei riguardi di donne religiose, del resto queste erano al vertice della considerazione della dignità femminile. Lo statuto folignate arriva a prevedere 1000 lire di pena e la decapitazione in caso di insolvenza per chi osasse “estrarre” una donna dal monastero; la violenza sessuale su una monaca è invece punita dallo statuto perugino del 1342 con la pena di 500 lire, a differenza delle 200 previste per una donna laica di buona fama, delle 100 per donne non vergini o di fama discutibile. Alle meretrici neanche un accenno¹⁰⁷.

- I mestieri

Ad eccezione delle appartenenti a ceti sociali molto elevati e aristocratici, lavorare per le donne nel

⁹⁸ CP 1286, reg. 1, cc. 20r-21r.

⁹⁹ CP 1286, reg. 3, c. 96rv; condanna in reg. 5, c. 303rv e bando in reg. 8, cc. 1v-12r.

¹⁰⁰ LPP 1262, cc. 398r-399v.

¹⁰¹ CP 1286, reg. 7, c. 32r.

¹⁰² LI 1287, pp. 160-165.

¹⁰³ Su questo aspetto e sul fenomeno della reclusione volontaria, nonché su le forme di religiosità penitenziale e femminile vedi: CASAGRANDE, *Religiosità penitenziale*, pp. 17-74.

¹⁰⁴ LPP 1262, cc. 430r-431v.

¹⁰⁵ LI 1287, pp. 77-82, 358-368.

¹⁰⁶ LI 1287, pp. 298-303.

¹⁰⁷ CASAGRANDE - NICO OTTAVIANI, *Donne negli Statuti comunali*, pp. 29 - 30.

Medioevo significava svolgere svariate mansioni fuori e dentro la casa. Spettava loro la buona gestione della vita domestica: tenere in ordine la casa, provvedere ai beni per l'autoconsumo e quindi ai pasti (si è visto in un precetto il dovere di recarsi a cuocere il pane), generare, crescere, educare i figli ma non solo... Esse dovevano anche collaborare al mantenimento economico della famiglia: a prescindere dal tessere e dal filare, attività svolte da tutte le donne, si differenziavano i casi di chi lavorava nella bottega artigianale del marito o del padre, di chi esercitava un'attività "autonoma", di chi prestava servizio in case di benestanti. Senza dimenticare che molte dovevano sommare più lavori come accadeva per le contadine: al fianco dei mariti durante la raccolta, al mercato cittadino per vendere ortaggi, frutta, uova, animali da cortile ecc., oltre alle attività domestiche. L'iconografia offre varie testimonianze sul mondo del lavoro femminile (si pensi, ad esempio, alle illustrazioni del *taccuina sanitatis*) ed anche gli statuti trattano "al femminile" di alcuni mestieri. Nel caso di Perugia, le figure di lavoratrici ricordate¹⁰⁸, trovano riscontro nelle fonti giudiziarie analizzate. Sono presenti le *panicocule*, venditrici di pani il cui peso era rigorosamente stabilito da norme statutarie¹⁰⁹: a sei di loro vengono trovati pani inferiori alla norma per peso e misura e, per questo, devono pagare 20 soldi ognuna¹¹⁰; anche Flore viene condannata perché sorpresa a vendere, sulla piazza del comune, pani *manchi et minus pessa*¹¹¹. Sempre venditrici di generi alimentari, come selvaggina, ortaggi ed altro, sono le *piççicarelle*: ben nove ne vengono condannate per aver comprato degli alimenti al fine di rivenderli, contravvenendo ad una norma statutaria¹¹²: Beatrice è condannata per due mine di noci; Margherita per una salma di pere; Jacopa per due mine di castagne; Benvenuta per un canestro di cavoli; *Benadacta* per un fascio di porri; Massaria per una cesta di spinaci; Berta per una mina di mele; Pometta per due fasci di porri; Compita per un fascio di porri e delle rape¹¹³. Le *piççicarelle* negli statuti perugini del 1279 vengono menzionate insieme alle *tabernarie*, la categoria lavorativa più rappresentata in questi documenti, soprattutto nei libri di condanne. A riprova del proverbio per cui dell'oste (e dell'ostessa!) non ci si può fidare, molti *tabernarii* e *tabernarie* commettono frodi ai danni degli avventori e/o contro gli statuti¹¹⁴: cinque uomini e tre donne sono condannati al pagamento di 20 soldi per aver venduto nella loro taverna vino non sigillato col sigillo comunale¹¹⁵; Venturella è condannata perché viene trovato nella sua taverna, posta in parrocchia di S. Croce, un *pititus* non sigillato e in misura non conforme¹¹⁶; *pititi non iusti* vengono trovati anche presso *Alorita*¹¹⁷ e *Ruta*¹¹⁸, entrambe esercitanti nella parrocchia di S. Lucia; presso *Iacomina* in parrocchia di S. Maria *Verçalia* [S. Maria del Verzaro]¹¹⁹, Berta in parrocchia di S. Antonio¹²⁰, Benvenuta, ancora in parrocchia S. Lucia¹²¹. Dato che in taverna non si beveva solamente, ma si poteva anche mangiare, le *tabernarie*, come le *panicocule*, trasgredivano anche le norme statutarie sull'alimento più comune ed immancabile: 17 pani *manchi et minus pessa* furono trovati presso *Çuliana* vedova e taverniera nella parrocchia di S. Giovanni Rotondo¹²²; 8 ne vengono trovati invece presso *Blancha* in parrocchia di S. Stefano¹²³; 10 presso *Iacopa* nella parrocchia di S. Maria del Mercato e 1 presso Benvenuta in parrocchia S. Stefano¹²⁴; 9 presso *Benreceuta* in parrocchia di S. Maria dell'Oliveto e ben 28 presso Flore in

¹⁰⁸ CASAGRANDE - NICO OTTAVIANI, *Donne negli statuti comunali*, pp. 31-36.

¹⁰⁹ *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, cap 147.

¹¹⁰ LPP 1262, c. 247r.

¹¹¹ CP 1286, reg. 5, c. 11r.

¹¹² *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, cap. 148.

¹¹³ LPP 1262, c. 243v.

¹¹⁴ *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, cap. 355.

¹¹⁵ LPP 1262, c. 247v.

¹¹⁶ CP 1286, reg. 5, cc. 118r, 119r.

¹¹⁷ CP 1286, reg. 5, c. 112v.

¹¹⁸ CP 1286, reg. 5, c. 115v.

¹¹⁹ CP 1286, reg. 5, c. 116 v.

¹²⁰ CP 1286, reg. 5, c. 119v.

¹²¹ CP 1286, reg. 5, c. 120v.

¹²² CP 1286, reg. 5, c. 113v.

¹²³ CP 1286, reg. 5, c. 114r.

¹²⁴ CP 1286, reg. 5, c. 114v.

parrocchia di S. Silvestro¹²⁵. Le taverne erano controllate anche in relazione alle norme di sicurezza, nonostante fosse vietato era infatti frequente che dei clienti si trattenessero in taverna oltre l'orario consentito dagli statuti¹²⁶, circostanza che faceva nascere anche sospetti sull'esercizio di prostituzione clandestina: *Margarita*, *Letia* e *Divitia* sono condannate al pagamento di 20 soldi proprio per aver accolto nelle loro taverne degli uomini dopo il secondo suono della campana¹²⁷; in un altro caso si ha, invece, la condanna di uomini sorpresi, sempre dopo il secondo suono, nella taverna di *Francischa* nella parrocchia di S. Stefano¹²⁸. Ricordate come *tabernarie* in casi, però, non in relazione con l'esercizio del loro mestiere sono: la taverniera Berta accusata di adulterio dal marito e poi assolta¹²⁹ e *Perusina* inclusa in un gruppo di *homines et mulieres male conditionis et fures publici*, accusati di furto di capponi, galline e denari¹³⁰. Non sappiamo il reato alla base del sequestro dei beni compiuto nei confronti di moglie e marito tavernieri di Monte Alera¹³¹, ma il fatto che siano ricordati entrambi farebbe pensare ad una colpa comune, forse non legata all'esercizio del mestiere, visto la gravità della sanzione. Del resto l'ambiente della taverna non sempre era tranquillo, anzi a volte scenario di fatti di sangue, anche abbastanza gravi: la zia paterna di un taverniere testimonia sul ferimento di un calzolaio avvenuto proprio nella taverna del nipote, posta nella parrocchia di S. Martino¹³². Fatti che non erano infrequenti anche negli esercizi a metà tra la taverna e l'albergo, come era la *domus seu hospitium* in S. Giovanni Rotondo il cui gestore viene inquisito per il ferimento - con un coltello da cucina - di un suo ospite francese: del fatto sono testimoni oculari la moglie del taverniere, la figlia e un'ospite femminile proveniente da Bologna¹³³. Questi ultimi casi fanno pensare ad una gestione di taverne e locande condotta a livello familiare così come accadeva nelle botteghe artigiane, dove le donne di casa aiutavano mariti e padri nella loro attività in una situazione di lavoro "sommerso": le lavoratrici dividevano la fatica dei loro uomini senza godere della loro visibilità sociale. Congiunte - e forse collaboratrici - dei mariti sono la moglie di un *segator* e quella di un venditore di legumi, alle quali vengono rubate delle pelli¹³⁴ e due mogli di *macellatores*: una, insieme al marito e al figlio, dovrebbe pagare 10 lire di risarcimento ad un uomo che sostiene di essere stato morso dal loro cane¹³⁵; l'altra è condannata al pagamento di 15 soldi per aver gettato in una via della *turpitudine*¹³⁶. Figure "autonome" sembrano essere la venditrice di panni vittima di un'aggressione maschile¹³⁷ e la *lavatrix* che testimonia sul tentato omicidio della reclusa Antonia¹³⁸. Altre lavoratrici rinvenute sono le *famule*. Il rapporto di servizio poteva essere in alcuni casi sanzionato da un vero e proprio contratto tra datore di lavoro e lavoratrice, in altri ci si limitava ad un semplice accordo come dimostra la vicenda di Massaria. La donna è accusata dal suo ex datore di lavoro di non aver rispettato il patto di servirlo per un anno e di avergli anche rubato una tunica femminile; Massaria afferma di aver servito l'uomo per qualche tempo, ma senza prima aver fatto nessun patto, e di aver preso la tunica come *mercede* alla fine del servizio¹³⁹. Quattro *famule* devono pagare un soldo per ogni grappolo d'uva che sono state sorprese a portare¹⁴⁰; in una condanna incorrono anche Guiduccia, che deve pagare 20 soldi e 9 denari per aver provocato danni ad un campo *bladatum* passandovi con tre agnelli¹⁴¹, e Benvenuta che deve

¹²⁵ CP 1286, reg. 5, c. 115r.

¹²⁶ *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, capp. 354, 358.

¹²⁷ LPP 1262, c. 290v.

¹²⁸ CP 1286, reg. 5, c. 11rv.

¹²⁹ CP 1286, reg. 4, c. 26v.

¹³⁰ CP 1286, reg. 2, cc. 11r-12r; assoluzione in reg. 4, c. 10r.

¹³¹ LPP 1262, c. 191r.

¹³² LI 1287, pp. 508-514.

¹³³ LI 1287, pp. 278-282.

¹³⁴ LI 1287, pp. 421-426.

¹³⁵ LPP 1262, c. 65v.

¹³⁶ LPP 1262, c. 290v.

¹³⁷ LI 1287, pp. 23-26.

¹³⁸ LI 1287, pp. 160-165.

¹³⁹ LPP 1262, c. 13v; assoluzione a c. 361v.

¹⁴⁰ LPP 1262, cc. 286r, 291r, 292r.

¹⁴¹ LPP 1262, cc. 253v-254v.

pagare 40 soldi per aver sporcato la fonte *Rivi Populi* con i piedi e col lavaggio di alcune brocche¹⁴². Vi sono *famule* testimoni di fatti accaduti nelle vicinanze delle case in cui prestavano servizio: *Fancella* e *Zolla* testimoniano su di un'aggressione avvenuta nella parrocchia di S. Donato¹⁴³ ed anche *Zanzolla* e *Margutia*, quest'ultima *famula* dell'inquisito assolto¹⁴⁴.

Le categorie professionali rappresentate nelle fonti giudiziarie analizzate sono poco numerose e "tradizionali", già attestate nelle fonti statutarie e non poteva essere altrimenti poiché, come si è detto, il lavoro femminile era una realtà sommersa. Risultava normale che la moglie o la figlia collaborassero all'attività maritale o paterna e nelle registrazioni giudiziarie poteva non essere necessario specificare la figura professionale (anche solo come collaboratrici) delle donne coinvolte, ad eccezione dei casi in cui il reato consisteva proprio nel disonesto esercizio del mestiere o qualora le donne svolgessero dei mestieri indipendenti. Pare di poter concludere ricordando quanto scriveva la Piccinni proprio sulla «scomparsa ai nostri occhi di una parte del lavoro femminile»: "... È facile capire che, fin quando si è affrontato il tema del lavoro prevalentemente dal punto di vista del potere (economico e politico: e le corporazioni furono in alcune città proprio la base della partecipazione al potere), le donne non si sono incontrate quasi mai, se non forse quando da quel potere erano colpite"¹⁴⁵.

- Donne che vendono, comprano, possiedono

La gestione dei beni, mobili e immobili, era comunemente una facoltà maschile ma vi erano donne che, per alcune circostanze, potevano esse stesse amministrare un patrimonio. Il patrimonio femminile si costituiva tramite lasciti testamentari, nonostante l'*exclusio propter dotem*. Lo statuto di Perugia del 1279 prevede quattro casi in cui le donne potevano rientrare nell'asse ereditario: 1) esplicita volontà testamentaria; 2) in casi di necessità limitatamente a vitto e vestito; 3) in caso di mancanza di figli maschi; 4) se ancora non dotate¹⁴⁶. I lasciti del resto potevano provenire non solo dalla famiglia paterna, ma anche dal marito, da altri congiunti, da conoscenti vari. Né si possono escludere altri modi di acquisizione come donazioni e compere. Nelle fonti utilizzate l'origine ereditaria dei beni delle donne è a volte desumibile dal testo stesso. Meliorata, in occasione della sua accusa contro un uomo entrato illegittimamente nella casa che lei *allocavit ad pensionem*, dice di possedere da sola la proprietà per eredità paterna da ormai cinque anni, essendole morta la sorella, con la quale aveva probabilmente condiviso il possesso¹⁴⁷. Clara fa stilare una dichiarazione dal suo *curator* in cui si elencano i possedimenti appartenuti alla madre defunta, verosimilmente per provare i propri diritti ereditari nella vertenza con un uomo¹⁴⁸. Facilmente sorgevano problemi di rivendicazione circa il possesso di proprietà, per la risoluzione dei quali si ricorreva talvolta al *consilium* di un giudice: la vedova *Ionarda* e la nuora Benvenuta, vedova di suo figlio Suppolino e tutrice di quattro figli, rivogliono indietro dei terreni che appartengono loro, ma che gestiscono le nipoti di *Ionarda*, figlie dell'altro suo figlio: forse alla base v'era un lascito testamentario del marito di *Ionarda* ai suoi due figli che, a loro volta, avevano fatto dei lasciti rispettivamente alla moglie ed alle figlie, creando un intricato rapporto di possesso relativamente ad alcune proprietà¹⁴⁹. *Mithola*, il cui padre è morto, chiede *consilium* tramite *procurator* nella vertenza contro *Pera*, *Blondola* e *Grandola* circa la fruizione dei frutti di una vigna, sita nelle parti di S. Caterina, che era stata posseduta dal padre. La decisione del giudice suggerisce il rapporto esistente tra le parti in causa: egli afferma infatti che la vigna spetti a *Mithola*, la quale deve però restituire la dote della madre di *Pera*, *Blondola* e *Grandola*; forse, quindi, la madre delle tre aveva sposato in seconde nozze il padre di *Mithola*, figlia di primo letto¹⁵⁰. Beni potevano venire alle donne anche da parte maritale. Il

¹⁴² LPP 1262, c. 246v.

¹⁴³ LI 1287, pp. 111-116.

¹⁴⁴ LI 1287, pp. 515-522.

¹⁴⁵ G. PICCINNI, *Le donne nella vita dell'Italia medievale*, in *Il lavoro della donna*, a cura di A. GROPPA, Bari, 1996, p. 34.

¹⁴⁶ Statuto 1279, cap. 384; CASAGRANDE - NICO OTTAVIANI, *Donne negli statuti comunali*, p. 24.

¹⁴⁷ LPP 1262, cc. 36v-37r.

¹⁴⁸ CP 1286, reg. 6, c. 3v.

¹⁴⁹ CP 1286, reg. 6, c. 22v-24v.

¹⁵⁰ CP 1286, reg. 6, c. 25rv.

marito poteva dichiarare, nel testamento, la moglie *domina* della sua casa e dei suoi beni nonché tutrice dei figli, evitando alla donna il ritorno alla casa paterna portando la dote. La situazione di vedovanza “autonoma” era una delle più favorevoli per le donne che potevano così gestire l’amministrazione patrimoniale, spesso appoggiate e giuridicamente rappresentate da un *curator* o *procurator*, figura maschile di supporto considerata necessaria vista l’incompetenza femminile in alcuni ambiti. In verità si è visto che tra le donne possedenti vi sono molte vedove, rappresentate e non. Vedova è *Blunda*, bandita per non aver venduto a due fratelli un terreno che si era impegnata ad alienare¹⁵¹, e vedova è pure *Alda*, che si fa accusatrice di due uomini debitori del defunto marito di ben 136 lire¹⁵², e *Sibilia*, rappresentata da Guido, che rivendica la restituzione di 40 *staria* di grano¹⁵³. Tramite procuratore inoltra un’accusa, di cui non è riportato il contenuto, anche la vedova *Flore* contro due fratelli che portano nel patronimico il nome del defunto marito e che quindi sono suoi figli o, più probabilmente, figli di un’altra moglie dell’uomo¹⁵⁴. Analogamente sono rappresentate in giudizio *Amata*, accusatrice di due uomini rei di non aver restituito un prestito di 100 lire che essi avevano ottenuto dal marito¹⁵⁵, e *Bona* che accusa un uomo per debito insoluto di 4 lire e 8 soldi¹⁵⁶. Vi sono anche donne che gestiscono proprietà e/o denaro pur non essendo indicate né come vedove né come figlie di padre defunto. *Rosana Iacobi* accusa un mercante di non avere saldato il pagamento di una vigna che lei gli aveva venduto, comportamento che, si legge, *redundat in obrobrius et dedecus et detrimentum civitatis et Communis Perusii et maxime Artis Mercantie*¹⁵⁷. Due uomini sono condannati per aver sottratto a *Debene Gotexani* un terreno presso Montone ed uno dei due è anche condannato per essersi introdotto sempre in un terreno - un altro o lo stesso? - della donna¹⁵⁸; *Angelo* è condannato per essersi impossessato di una vigna di proprietà di *Bona*¹⁵⁹. *Legera Martini* ha prima dato da lavorare e poi venduto una terra nella zona di Monte Petriolo¹⁶⁰; potenzialmente venditrice di terra è anche la moglie di *Giacometto*, il cui acquirente viene precettato a concretizzare l’acquisto che si era impegnato a fare per 100 lire, somma che deve portare entro tre giorni davanti al podestà¹⁶¹. Benvenuta è indicata come sottoscrittrice di due atti insieme al marito *Bonagiunta*, atti che vengono strumentalmente ricordati dalle parti in causa in una vertenza: *Boninsegna* sostiene che tre fratelli si sono serviti di un *instrumentum falsum* in cui è scritto che Benvenuta e marito *titulo venditores* avrebbero ceduto una casa e due terreni al loro nonno, mentre *Boninsegna* a sua volta è accusato di aver prodotto un documento falso in cui i coniugi avrebbero dichiarato di dare le suddette proprietà come dote della loro figlia al figlio dello stesso *Boninsegna*¹⁶². La vicenda è complicata e l’esito non contribuisce a chiarirne i contorni, poiché entrambe le parti in causa vengono assolte; ciò che a noi interessa è il fatto che una donna è ricordata come sottoscrittore, ciò che suggerisce una partecipazione “comproprietaria”, forse per beni portati in dote. Le spie documentarie raccolte lasciano intravedere donne proprietarie. Vi erano, però, figlie che non solo non riuscivano a rientrare nell’asse ereditario paterno, ma che erano addirittura male o non affatto dotate e vi erano vedove che erano considerate un peso sia nella casa di origine che in quella di acquisizione, ne abbiamo un esempio in un precetto in cui un uomo viene esortato ad *invenire* dei beni con cui far sì che *Verdebella* non *gravet* nella casa in cui abita¹⁶³. Il termine *gravet* suggerisce la considerazione data a donne sole e non ricche, alcune delle quali forse “sceglievano” o la via del servizio domestico presso terzi e/o enti religiosi od una qualche condizione di vita religiosa. Tuttavia l’ingresso in un monastero non era possibile a tutte poiché era

¹⁵¹ CP 1286, reg. 7, c. 51r.

¹⁵² CP 1286, reg. 7, c. 61v.

¹⁵³ CP 1286, reg. 5, c. 350r.

¹⁵⁴ CP 1286, reg. 7, c. 61r.

¹⁵⁵ CP 1286, reg. 7, c. 15v.

¹⁵⁶ CP 1286, reg. 7, c. 105r.

¹⁵⁷ CP 1286, reg. 2, c. 219r-221v.

¹⁵⁸ CP 1286, reg. 5, cc. 40rv, 41v.

¹⁵⁹ CP 1286, reg. 5, c. 42r.

¹⁶⁰ LPP 1262, c. 52r.

¹⁶¹ LPP 1262, c. 192rv.

¹⁶² LPP 1262, cc. 131r-132r.

¹⁶³ LPP 1262, cc. 192rv.

condizionato anch'esso dalla condizione economica, essendo necessario portare una sorta di dote. La vedova *Altapasqua* e la figlia avevano scelto di entrare nel monastero di S. Giovanni di via Spargente e al loro ingresso avevano donato alla comunità religiosa tutte le loro proprietà ma, dopo appena un anno, esse abbandonano la vita religiosa ed escono dal monastero, avendo forse trovato una "sistemazione" migliore. Le si incontra in una vertenza proprio col monastero dal quale vorrebbero la restituzione dei beni ceduti, ma le parole dello *iudex* sono chiare: le proprietà avrebbero dovuto rimanere per sempre possedimenti del monastero di S. Giovanni¹⁶⁴.

- Tutrici

Alcune donne, specie se vedove, avevano non solo la possibilità di gestire proprietà, ma anche quella di difendere e tutelare i loro figli o nipoti nei beni e nelle persone. Naturalmente tra i compiti delle tutrici v'era anche quello di farsi accusatrici, in cause pubbliche, degli eventuali soprusi ricevuti dai loro *pupilli*. Benvenuta accusa i lavoratori della terra del suo protetto per aver mietuto e tritato grano senza permesso¹⁶⁵; la vedova Buona inoltra la medesima accusa nei confronti dei lavoratori dei terreni dei suoi quattro figli¹⁶⁶; anche Rosa, vedova e tutrice dei figli, ha una vertenza in corso con l'uomo al quale ha dato da coltivare un terreno¹⁶⁷. *Beldie*, pure vedova, accusa invece il cognato ed il nipote di aver lavorato le proprietà della figlia *Alobrandina*, a questa assegnate tramite arbitrato¹⁶⁸; *Blancoflore* muove ben due accuse, tramite un *actor*, contro due uomini che devono dei soldi al suo *pupillus*¹⁶⁹.

- Limiti invalicabili

Marzo 1262: Giacomo di Andrea accusa Simone di Berardo di aver rapito e sedotto sua figlia Vicina, facendola poi *ascendere fraudolenter et malo modo* nel reclusorio presso la *fons Cisiani*. Le deposizioni testimoniali relative a questo caso, fortunatamente registrate nel *liber testium* pervenutoci¹⁷⁰, riportano ad una realtà ben diversa. Vicina, durante una malattia di Simone, viene trovata che sedeva accanto al letto dell'uomo da un tale al quale dice di essere lì per dare aiuto, e da una donna che vide la ragazza alzarsi di colpo al suo ingresso nella stanza del malato. I due sono stati visti parlare a bassa voce e soli alla *porticciola* e salutarsi per strada e in tutto il borgo di S. Antonio in porta Sole è risaputo che Vicina *iacuit* con Simone, e non certo *per vim*: c'è anzi chi dice che i due iniziarono ben un anno prima ad *intendere unius in alium et se diligere*. La stessa Vicina è indicata come fonte diretta da un uomo a cui ha confessato di *iacere* con Simone e da una donna che dice di avere da lei appreso che Simone *procacciabat* per sposarla. La mancata coercizione violenta di Vicina al rapporto è provata anche dalle *verberate* che madre e zia impartiscono alla ragazza proprio al fine di persuaderla a non frequentare più Simone, il quale, in questa occasione, avrebbe gridato dalla strada: "male verberasti eam ad opes [?] tuum si per me verberasti eam". Proprio i maltrattamenti a cui Vicina era sottoposta in casa sono alla base del suo rifugio presso il reclusorio, dove l'accompagna lo stesso Simone nel primo venerdì di quaresima, al mattutino. Saranno le parole della giovane donna: "pater meus et mater dixerunt mihi malam et ita aufugi" a convincere le recluse Umile e *Alorita* ad aprirle la porta del *carcer*. Le due religiose testimoniano concordemente di aver accolto la ragazza mosse da pietà e citano anche una visita di Simone al reclusorio, alla vigilia di s. Ercolano, per chiedere a Vicina se avesse avuto bisogno di qualcosa, gli inviti di lei ad andarsene per non farla scoprire e, ancora, le parole di lui: "tota civitas Perusii est contra me per te et mortuus sum per te". Le recluse ricordano la risposta data dalla giovane alla sua *commater* che, recatasi a visitare la ragazza alla cella, l'aveva esortata a confessare tutto davanti al capitano: "si tu interficeres me, non dicerem" e come, più di una volta, Vicina aveva loro detto che *diligebat Simonem in tantum quod de eo non poterat abstinere quod ipse fecerat ei tale quod abstinere de eo non poterat* e che lui provava gli stessi sentimenti nei suoi confronti. Il

¹⁶⁴ CP 1286, reg. 6, c. 14r.

¹⁶⁵ LPP 1262, c. 12r.

¹⁶⁶ LPP 1262, c. 454r.

¹⁶⁷ CP 1286, reg. 6, c. 31r.

¹⁶⁸ LPP 1262, cc. 89v-90r.

¹⁶⁹ CP 1286, reg. 5, c. 275r.

¹⁷⁰ LPP 1262, cc. 430r-431v.

giovedì successivo al suo ingresso al *carcer*, Vicina ne viene fatta uscire dal padre, che vi si reca con la *familia* potestariale. Cosa sia stato di lei e della sua storia con Simone, è impossibile saperlo, a causa del silenzio delle fonti¹⁷¹, ma se l'esito è incerto, risulta chiaro però che l'accusa del padre di Vicina non si basava tanto sulla realtà dei fatti, quanto probabilmente su motivazioni personali-familiari per cui il rapporto tra Vicina di Giacomo di Andrea e Simone di Berardo era da considerarsi inaccettabile.

La "storia di Vicina" dimostra come scelte personali di vita fossero impossibili alla maggior parte delle donne e offre un esempio inequivocabile della realtà del matrimonio in una società in cui esso era visto più come legame deciso da contratto sottoscritto, con l'indispensabile consenso dei consanguinei e con l'accessorio consenso degli sposi, che come unione sentimentale. Il contesto familiare pone limiti all'azione femminile e non solo in fatto di matrimonio e/o relazioni sentimentali. Belafante riuscì a non saldare un pagamento poiché esso era stato previsto in una *obligacione* sottoscritta da lei vedova, senza il consenso dei consanguinei e quindi stilata *contra formam statutorum*¹⁷². Se da un lato la cosa si risolse in un vantaggio, dall'altro l'episodio è spia dei forti condizionamenti e limiti imposti alle donne in campo giuridico.

Per una conclusione...

L'immagine della donna medievale limitata e circoscritta dalle pareti domestiche e dagli interessi dell'assetto familiare è irreversibile (*bona mulier in domo*), ciò non toglie che le vie e le piazze della città e del contado ogni giorno pullulavano di figure femminili: esse si recavano a vendere o a comprare nei mercati, cariche di fasci di erbe o di ceste di frutta e di pani, a lavare le brocche, a cuocere il pane, a macinare il grano; ed anche gli ambienti delle botteghe, dei fondachi e delle taverne vedevano le donne quotidianamente al fianco dei loro uomini. Per quanto arginate in fatto di autonomia decisionale (matrimonio; disponibilità patrimoniale ecc.), tuttavia anche attraverso la fonte giudiziaria si hanno indizi circa donne dotate - in alcune circostanze - di spazi di manovra. Quanto, se, in che misura le donne avvertissero un qualche disagio nell'essere assediata da un cerchio di limitazioni è difficile dirlo, siamo noi a distanza ad avvertire tutto ciò in termini di preclusioni e limitatezze; il caso di Vicina - questa sorta di *love story* del Duecento perugino - lascia appena intravedere sentimenti che non avrebbero voluto essere ingabbiati dalle costrizioni paterno-familiari.

L'analisi del materiale giudiziario considerato fotografa nel complesso una scarsa visibilità femminile: numericamente la presenza delle donne è di gran lunga inferiore a quella degli uomini; a parte l'"isola" costituita dalle testimoni, le donne - sia come vittime che come accusate - sono coinvolte in reati contro la persona (aggressioni e insulti verbali), contro la proprietà (furti), contro la morale (stupro e adulterio), contro norme statutarie relative all'ordine pubblico, al decoro della città ed all'esercizio di attività lavorative. Si tratta - in linea di massima - di azioni che oggi si direbbero di "microcriminalità", come furti, aggressioni (le donne aggrediscono sempre con armi improprie), insulti verbali. Vale la pena ripetere che stupri ed adulteri - condannati dalle norme statutarie - per quanto presenti non sono così frequenti, forse perché effettivamente non-numerosi, forse perché affidati alla composizione privata per cui pochi arrivavano davanti alla magistratura giudicante.

Anche nel Giudiziario le donne appaiono più "defilate", meno protagoniste persino sul fronte della scena criminale quasi che l'assenza di ruoli pubblico-civili, politico-istituzionali ed economico-sociali si rifletta ed abbia una logica e consequenziale ricaduta sulle modalità di devianza dai corretti comportamenti stabiliti dal sistema normativo dell'epoca.

Con questa indagine si è appena aperto un discorso che forse meriterebbe ulteriori approfondimenti sia in senso cronologico che in senso geografico, i risultati conseguiti riconducono ad una condizione femminile complessivamente più sottratta alla vista; le donne stanno sullo sfondo in modo sfocato e

¹⁷¹ Nella *Libra* del 1285 i primi registrati nella parrocchia di S. Antonio del rione di Porta Sole sono *Iacobus Andree* e *domina Vicina Iacobi*, entrambi per sole 10 lire, il che li colloca a livelli modesti della scala sociale. Vicina è tra le non-numerose donne intestatarie di estimo: è forse rimasta nubile o vedova? È, comunque, "separata" dal padre (A. GROHMANN, *L'imposizione diretta nei comuni dell'Italia centrale nel XIII secolo. La Libra di Perugia del 1285*, Perugia 1986, p. 229).

¹⁷² CP 1286, reg. 6, c. 10r.

silenzioso, il loro è un emergere come vegetazione da sottobosco. La *Libra* del 1285¹⁷³, ad esempio, nel registrare le unità fiscali su un totale di 5.755 nominativi elenca 340 unità a titolatura femminile, cioè solo circa il 6%, per altro con valori d'estimo modesti¹⁷⁴: questa fonte - nella sua "aridità" fiscale - offre un'immagine di forte marginalità che il Giudiziario - pur riflettendo a volte la "vivacità" del quotidiano - per altre vie e per altri versi tende a confermare.

¹⁷³ GROHMANN, *L'imposizione diretta nei comuni dell'Italia centrale*.

¹⁷⁴ REGNI, *Le donne nelle fonti fiscali*, p. 42.